

Bruxelles, 19 gennaio 2021 (OR. en)

5290/1/21 REV 1

PUBLIC 2 INF 9

NOTA

ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO - DICEMBRE 2020 Oggetto:

Il presente documento elenca gli atti¹ adottati dal Consiglio nel dicembre 2020².³

Fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi e non legislativi, in particolare:

- la data di adozione,
- la pertinente sessione del Consiglio,
- il numero del documento adottato,
- il riferimento alla Gazzetta ufficiale,
- il riferimento al processo verbale della sessione del Consiglio durante la quale l'atto è stato adottato.

5290/1/21 REV 1 1 don,cap/INI/lk COMM 2 C

IT

¹ Per facilità di consultazione, sono riportati anche i "titoli abbreviati" figuranti negli ordini del giorno del Consiglio (si vedano i titoli in corsivo).

² Eccettuati alcuni atti di portata limitata, come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

³ Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, può esservi una differenza tra la data della sessione del Consiglio in cui l'atto legislativo è stato adottato e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Il presente documento è anche accessibile sul sito web del Consiglio all'indirizzo: Estratti mensili degli atti del Consiglio (atti) - Consilium

I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo: <u>Documenti e pubblicazioni - Consilium</u>.

Se i documenti non sono direttamente disponibili, è possibile presentare una domanda di accesso tramite la seguente pagina:

https://www.consilium.europa.eu/it/documents-publications/public-register/request-document/

Si noti che il presente documento ha esclusivamente fini di informazione – fanno fede solo i processi verbali del Consiglio. Essi sono accessibili sul sito web del Consiglio all'indirizzo: <u>Verbali del Consiglio - Consilium</u>

5290/1/21 REV 1 don,cap/INI/lk 2
COMM.2.C

INFORMAZIONI SUGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO NEL DICEMBRE 2020	
Procedura scritta conclusa il 1º dicembre 2020	CM 5063/20
Conclusioni del Consiglio su diritti umani e lavoro dignitoso nelle catene di approvvigionamento globali	12945/20
Procedura scritta conclusa il 1º dicembre 2020	CM 5109/20
Conclusioni del Consiglio "Il mandato d'arresto europeo e le procedure di estradizione – Sfide attuali e prospettive future"	13214/20 +
	COR1
Procedura scritta conclusa il 1º dicembre 2020	CM 5100/20
Conclusioni del Consiglio sul nuovo Spazio europeo della ricerca	12853/20 REV1
Procedura scritta conclusa il 1º dicembre 2020	CM 4955/20
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure	42/20
commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di	
associazione dell'Unione europea	
Regolamento (UE) 2020/2172 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, che modifica il regolamento (CE) n.	
1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al	
processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea	
GU L 432 del 21.12.2020, pagg. 7-11	
Procedura scritta conclusa il 1º dicembre 2020	CM 5127/20
Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione	12856/20
2019 dell'applicazione, da parte della Slovenia, dell'acquis di Schengen nel settore della protezione dei dati	
Procedura scritta conclusa il 1º dicembre 2020	CM 5128/20
Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione della grave carenza riscontrata nella	12858/20
valutazione 2019 dell'applicazione, da parte dei Paesi Bassi, dell'acquis di Schengen nel settore della politica comune in materia di	
visti e alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte della Spagna, della Francia, dei	
Paesi Bassi, e della Svizzera, dell'acquis di Schengen nel settore della politica comune in materia di visti	
Procedura scritta conclusa il 2 dicembre 2020	CM 5155/20
Catalogo dei progressi 2020	11813/1/20
	REV1 + ADD 1
	REV 1, ADD 2
	REV 1, ADD 3
	REV 1 e ADD 4
	REV 1

5290/1/21 REV 1 don,cap/INI/lk 3
COMM.2.C

	R-UE/EU-R
Procedura scritta conclusa il 2 dicembre 2020	CM 5145/20
Dichiarazione del Consiglio sull'integrazione della lotta contro l'antisemitismo in tutti i settori d'intervento	12893/20
Procedura scritta conclusa il 2 dicembre 2020	CM 5149/20 +
	COR1
Decisione di non opporsi all'adozione del regolamento (UE)/ della Commissione del XXX recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE)	10557/20 +
n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche	ADD1
(REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide	
Procedura scritta conclusa il 2 dicembre 2020	CM 5123/20
Conclusioni del Consiglio dal titolo "Affrontare il problema del divario retributivo di genere: Valorizzazione e ripartizione del lavoro retribuito e del lavoro assistenziale non retribuito	13367/20
Procedura scritta conclusa il 2 dicembre 2020	CM 5150/1/20
	REV1
Conclusioni del Consiglio sulla cibersicurezza dei dispositivi connessi	13152/20
Procedura scritta conclusa il 3 dicembre 2020	CM 5042/20
Dichiarazione congiunta per un dialogo tra l'Unione europea e la Repubblica di Colombia in materia di ambiente, azione per il clima e sviluppo sostenibile	13340/20
Procedura scritta conclusa il 3 dicembre 2020	CM 5167/20
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 13/2020 della Corte dei conti europea dal titolo "Biodiversità nei terreni agricoli: il contributo della PAC	12907/20
non ne ha arrestato il declino"	
Procedura scritta conclusa il 3 dicembre 2020	CM 5074/20
Conclusioni del Consiglio sull'attuazione delle strategie macroregionali dell'UE	13075/20
Procedura scritta conclusa il 3 dicembre 2020	CM 4989/20
Decisione del Consiglio sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia	12074/20
Decisione (PESC) 2020/1990 del Consiglio, del 3 dicembre 2020, che modifica la decisione 2010/452/PESC, sulla missione di vigilanza dell'Unione	
europea in Georgia, EUMM Georgia	
<u>GUL 411 del 7.12.2020, pagg. 1-2</u>	
Decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione a nome dell'Unione dell'accordo tra l'UE e il governo della Repubblica federale di Somalia sullo	13021/20 +
status dell'EUTM Somalia	13022/20
Procedura scritta conclusa il 3 dicembre 2020	CM 5102/20
Approvazione dell'avvio di negoziati sulla dichiarazione ASEAN sulla connettività e sulla dichiarazione ASEAN sulla ripresa socioeconomica	13349/20
Procedura scritta conclusa il 3 dicembre 2020	CM 5166/20
Conclusioni del Consiglio sull'Unione dei mercati dei capitali	12898/1/20

5290/1/21 REV 1 don,cap/INI/lk COMM.2.C

	REV1
Procedura scritta conclusa il 4 dicembre 2020	CM 5206/20
Intenzione di non sollevare obiezioni al regolamento delegato (UE)/ della Commissione, del 6.11.2020, che modifica il	12736/20
regolamento delegato (UE) 2019/815 per quanto riguarda l'aggiornamento 2020 della tassonomia stabilita nelle norme tecniche di	
regolamentazione per il formato elettronico unico di comunicazione	
Procedura scritta conclusa il 4 dicembre 2020	CM 5194/20
Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che	10008/20
modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle	
indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode	
Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che	10008/20
modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle	
indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode - Motivazione del Consiglio	
Dichiarazione dell'Italia	
L'Italia conferma l'importanza dell'acquisizione e dell'utilizzo dei dati dei registri bancari e delle transazioni fin dalle prime fasi di	
indagine amministrativa, anche ai fini della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea.	
In tale ottica l'Italia ritiene necessario che l'accesso ai dati bancari nel quadro delle indagini amministrative condotte dall'OLAF sia	
eseguito attraverso l'assistenza e la cooperazione di Autorità nazionali competenti allo stesso titolo amministrativo e per la tutela	
degli interessi finanziari dell'Unione ai sensi dell'art. 325 TFUE.	
Al fine di garantire maggiore ed omogenea efficacia delle indagini amministrative antifrode, l'Italia auspica che l'acquisizione dei	
dati bancari in via amministrativa sia resa effettivamente possibile in tutto il territorio dell'Unione europea, come già avviene in	
Italia.	
Procedura scritta conclusa il 4 dicembre 2020	CM 5193/20
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione dei contingenti tariffari e di altri contingenti di	43/20
importazione dell'Unione	
Regolamento (UE) 2020/2170 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, sull'applicazione dei contingenti	
tariffari e di altri contingenti di importazione dell'Unione	
<u>GU L 432 del 21.12.2020, pagg. 1-3</u>	

Dichiarazione comune sulle priorità legislative dell'UE per il 2021 Dichiarazione di Malta e di Cipro concernente la dichiarazione comune sulle priorità legislative dell'UE per il 2021 Malta e Cipro si rammaricano del fatto che le proposte legislative menzionate nella strategia farmaceutica non figurino nella dichiarazione comune sulle priorità legislative per il 2021. È prioritario che i prodotti farmaceutici siano immessi sul mercato in tutti gli Stati membri. Il modello attuale in base al quale le decisioni relative all'immissione di prodotti sul mercato sono basate su motivazioni commerciali non è praticabile. Le conseguenze del recesso del Regno Unito e della pandemia di COVID-19 non hanno fatto che amplificare il problema. Malta e Cipro attendono pertanto con interesse che le suddette proposte siano incluse nella dichiarazione comune sulle priorità legislative per il 2022. Malta e Cipro si rammaricano inoltre del fatto che, laddove menziona i lavori in materia di migrazione, la dichiarazione congiunta non contenga alcun riferimento al principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità. Conclusioni comuni su priorità e obiettivi strategici per il periodo 2020-2024 Dichiarazione di Austria, Danimarca e Svezia relativa alle conclusioni comuni su priorità e obiettivi strategici per il periodo 2020-2024 Austria, Danimarca e Svezia sottolineano che la formulazione delle conclusioni comuni su priorità e obiettivi strategici per il periodo 2020-2024 Il pilastro europeo dei diritti sociali dovrebbe essere attuato a livello dell'UE e degli Stati membri tenendo debito conto delle rispettive competenze delle parti sociali e nel pieno rispetto della loro autonomia. Preservare l'autonomia delle parti sociali, anche per quanto riguarda i principi del pilastro sociale, è essenziale al fine di mantenere un mercato del lavoro flessibile e dinamico.	Procedura scritta conclusa il 4 dicembre 2020
Dichiarazione di Malta e di Cipro concernente la dichiarazione comune sulle priorità legislative dell'UE per il 2021 Malta e Cipro si rammaricano del fatto che le proposte legislative menzionate nella strategia farmaceutica non figurino nella dichiarazione comune sulle priorità legislative per il 2021. È prioritario che i prodotti farmaceutici siano immessi sul mercato in tutti gli Stati membri. Il modello attuale in base al quale le decisioni relative all'immissione di prodotti sul mercato sono basate su motivazioni commerciali non è praticabile. Le conseguenze del recesso del Regno Unito e della pandemia di COVID-19 non hanno fatto che amplificare il problema. Malta e Cipro attendono pertanto con interesse che le suddette proposte siano incluse nella dichiarazione comune sulle priorità legislative per il 2022. Malta e Cipro si rammaricano inoltre del fatto che, laddove menziona i lavori in materia di migrazione, la dichiarazione congiunta non contenga alcun riferimento al principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità. Conclusioni comuni su priorità e obiettivi strategici per il periodo 2020-2024 Dichiarazione di Austria, Danimarca e Svezia relativa alle conclusioni comuni su priorità e obiettivi strategici per il periodo 2020-2024 Austria, Danimarca e Svezia sottolineano che la formulazione delle conclusioni comuni su priorità e obiettivi strategici per il periodo 2020-2024 non pregiudica la loro posizione sulla proposta della Commissione relativa a salari minimi adeguati. Il pilastro europeo dei diritti sociali dovrebbe essere attuato a livello dell'UE e degli Stati membri tenendo debito conto delle rispettive competenze delle parti sociali e nel pieno rispetto della loro autonomia. Preservare l'autonomia delle parti sociali, anche per quanto riguarda i principi del pilastro sociale, è essenziale al fine di mantenere un mercato del lavoro flessibile e dinamico.	Programmazione legislativa
Malta e Cipro si rammaricano del fatto che le proposte legislative menzionate nella strategia farmaceutica non figurino nella dichiarazione comune sulle priorità legislative per il 2021. È prioritario che i prodotti farmaceutici siano immessi sul mercato in tutti gli Stati membri. Il modello attuale in base al quale le decisioni relative all'immissione di prodotti sul mercato sono basate su motivazioni commerciali non è praticabile. Le conseguenze del recesso del Regno Unito e della pandemia di COVID-19 non hanno fatto che amplificare il problema. Malta e Cipro attendono pertanto con interesse che le suddette proposte siano incluse nella dichiarazione comune sulle priorità legislative per il 2022. Malta e Cipro si rammaricano inoltre del fatto che, laddove menziona i lavori in materia di migrazione, la dichiarazione congiunta non contenga alcun riferimento al principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità. Conclusioni comuni su priorità e obiettivi strategici per il periodo 2020-2024 Dichiarazione di Austria, Danimarca e Svezia relativa alle conclusioni comuni su priorità e obiettivi strategici per il periodo 2020-2024 Austria, Danimarca e Svezia sottolineano che la formulazione delle conclusioni comuni su priorità e obiettivi strategici per il periodo 2020-2024 Austria, Danimarca e Svezia sottolineano che la formulazione delle conclusioni comuni su priorità e obiettivi strategici per il periodo 2020-2024 Austria, Danimarca e Svezia sottolineano che la formulazione delle conclusioni comuni su priorità e obiettivi strategici per il periodo 2020-2024 Austria, Danimarca e Svezia sottolineano che la formulazione delle conclusioni comuni su priorità e obiettivi strategici per il periodo 2020-2024 CM 5179/20 Bibliarazione di Austria, Danimarca e Svezia relativa alle conclusioni comuni su priorità e obiettivi strategici per il periodo 2020-2024 Austria, Danimarca e Svezia sottolineano che la formulazione delle conclusioni comuni su priorità e obiettivi strategici per il periodo 2020-202	Dichiarazione comune sulle priorità legislative dell'UE per il 2021
dichiarazione comune sulle priorità legislative per il 2021. È prioritario che i prodotti farmaceutici siano immessi sul mercato in tutti gli Stati membri. Il modello attuale in base al quale le decisioni relative all'immissione di prodotti sul mercato sono basate su motivazioni commerciali non è praticabile. Le conseguenze del recesso del Regno Unito e della pandemia di COVID-19 non hanno fatto che amplificare il problema. Malta e Cipro attendono pertanto con interesse che le suddette proposte siano incluse nella dichiarazione comune sulle priorità legislative per il 2022. Malta e Cipro si rammaricano inoltre del fatto che, laddove menziona i lavori in materia di migrazione, la dichiarazione congiunta non contenga alcun riferimento al principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità. Conclusioni comuni su priorità e obiettivi strategici per il periodo 2020-2024 Dichiarazione di Austria, Danimarca e Svezia relativa alle conclusioni comuni su priorità e obiettivi strategici per il periodo 2020-2024 Austria, Danimarca e Svezia sottolineano che la formulazione delle conclusioni comuni su priorità e obiettivi strategici per il periodo 2020-2024 non pregiudica la loro posizione sulla proposta della Commissione relativa a salari minimi adeguati. Il pilastro europeo dei diritti sociali dovrebbe essere attuato a livello dell'UE e degli Stati membri tenendo debito conto delle rispettive competenze delle parti sociali e nel pieno rispetto della loro autonomia. Preservare l'autonomia delle parti sociali, anche per quanto riguarda i principi del pilastro sociale, è essenziale al fine di mantenere un mercato del lavoro flessibile e dinamico.	Dichiarazione di Malta e di Cipro concernente la dichiarazione comune sulle priorità legislative dell'UE per il 2021
Stati membri. Il modello attuale in base al quale le decisioni relative all'immissione di prodotti sul mercato sono basate su motivazioni commerciali non è praticabile. Le conseguenze del recesso del Regno Unito e della pandemia di COVID-19 non hanno fatto che amplificare il problema. Malta e Cipro attendono pertanto con interesse che le suddette proposte siano incluse nella dichiarazione comune sulle priorità legislative per il 2022. Malta e Cipro si rammaricano inoltre del fatto che, laddove menziona i lavori in materia di migrazione, la dichiarazione congiunta non contenga alcun riferimento al principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità. Conclusioni comuni su priorità e obiettivi strategici per il periodo 2020-2024 Dichiarazione di Austria, Danimarca e Svezia relativa alle conclusioni comuni su priorità e obiettivi strategici per il periodo 2020-2024 Austria, Danimarca e Svezia sottolineano che la formulazione delle conclusioni comuni su priorità e obiettivi strategici per il periodo 2020-2024 non pregiudica la loro posizione sulla proposta della Commissione relativa a salari minimi adeguati. Il pilastro europeo dei diritti sociali dovrebbe essere attuato a livello dell'UE e degli Stati membri tenendo debito conto delle rispettive competenze delle parti sociali e nel pieno rispetto della loro autonomia. Preservare l'autonomia delle parti sociali, anche per quanto riguarda i principi del pilastro sociale, è essenziale al fine di mantenere un mercato del lavoro flessibile e dinamico.	Malta e Cipro si rammaricano del fatto che le proposte legislative menzionate nella strategia farmaceutica non figurino nella
commerciali non è praticabile. Le conseguenze del recesso del Regno Unito e della pandemia di COVID-19 non hanno fatto che amplificare il problema. Malta e Cipro attendono pertanto con interesse che le suddette proposte siano incluse nella dichiarazione comune sulle priorità legislative per il 2022. Malta e Cipro si rammaricano inoltre del fatto che, laddove menziona i lavori in materia di migrazione, la dichiarazione congiunta non contenga alcun riferimento al principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità. Conclusioni comuni su priorità e obiettivi strategici per il periodo 2020-2024 Dichiarazione di Austria, Danimarca e Svezia relativa alle conclusioni comuni su priorità e obiettivi strategici per il periodo 2020-2024 Austria, Danimarca e Svezia sottolineano che la formulazione delle conclusioni comuni su priorità e obiettivi strategici per il periodo 2020-2024 Austria, Danimarca e Svezia sottolineano che la formulazione delle conclusioni comuni su priorità e obiettivi strategici per il periodo 2020-2024 Il pilastro europeo dei diritti sociali non prescrive un'iniziativa giuridica in materia di salari minimi adeguati. Al contrario, il pilastro europeo dei diritti sociali dovrebbe essere attuato a livello dell'UE e degli Stati membri tenendo debito conto delle rispettive competenze delle parti sociali e nel pieno rispetto della loro autonomia. Preservare l'autonomia delle parti sociali, anche per quanto riguarda i principi del pilastro sociale, è essenziale al fine di mantenere un mercato del lavoro flessibile e dinamico.	
amplificare il problema. Malta e Cipro attendono pertanto con interesse che le suddette proposte siano incluse nella dichiarazione comune sulle priorità legislative per il 2022. Malta e Cipro si rammaricano inoltre del fatto che, laddove menziona i lavori in materia di migrazione, la dichiarazione congiunta non contenga alcun riferimento al principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità. Conclusioni comuni su priorità e obiettivi strategici per il periodo 2020-2024 Dichiarazione di Austria, Danimarca e Svezia relativa alle conclusioni comuni su priorità e obiettivi strategici per il periodo 2020-2024 Austria, Danimarca e Svezia sottolineano che la formulazione delle conclusioni comuni su priorità e obiettivi strategici per il periodo 2020-2024 Il pilastro europeo dei diritti sociali non prescrive un'iniziativa giuridica in materia di salari minimi adeguati. Al contrario, il pilastro europeo dei diritti sociali dovrebbe essere attuato a livello dell'UE e degli Stati membri tenendo debito conto delle rispettive competenze delle parti sociali e nel pieno rispetto della loro autonomia. Preservare l'autonomia delle parti sociali, anche per quanto riguarda i principi del pilastro sociale, è essenziale al fine di mantenere un mercato del lavoro flessibile e dinamico.	
comune sulle priorità legislative per il 2022. Malta e Cipro si rammaricano inoltre del fatto che, laddove menziona i lavori in materia di migrazione, la dichiarazione congiunta non contenga alcun riferimento al principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità. Conclusioni comuni su priorità e obiettivi strategici per il periodo 2020-2024 Dichiarazione di Austria, Danimarca e Svezia relativa alle conclusioni comuni su priorità e obiettivi strategici per il periodo 2020-2024 Austria, Danimarca e Svezia sottolineano che la formulazione delle conclusioni comuni su priorità e obiettivi strategici per il periodo 2020-2024 CM 5179/20 CM 5179/20 Il pilastro europeo dei diritti sociali non prescrive un'iniziativa giuridica in materia di salari minimi adeguati. Al contrario, il pilastro europeo dei diritti sociali dovrebbe essere attuato a livello dell'UE e degli Stati membri tenendo debito conto delle rispettive competenze delle parti sociali e nel pieno rispetto della loro autonomia. Preservare l'autonomia delle parti sociali, anche per quanto riguarda i principi del pilastro sociale, è essenziale al fine di mantenere un mercato del lavoro flessibile e dinamico.	commerciali non è praticabile. Le conseguenze del recesso del Regno Unito e della pandemia di COVID-19 non hanno fatto che
Malta e Cipro si rammaricano inoltre del fatto che, laddove menziona i lavori in materia di migrazione, la dichiarazione congiunta non contenga alcun riferimento al principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità. Conclusioni comuni su priorità e obiettivi strategici per il periodo 2020-2024 Dichiarazione di Austria, Danimarca e Svezia relativa alle conclusioni comuni su priorità e obiettivi strategici per il periodo 2020-2024 Austria, Danimarca e Svezia sottolineano che la formulazione delle conclusioni comuni su priorità e obiettivi strategici per il periodo 2020-2024 non pregiudica la loro posizione sulla proposta della Commissione relativa a salari minimi adeguati. Il pilastro europeo dei diritti sociali dovrebbe essere attuato a livello dell'UE e degli Stati membri tenendo debito conto delle rispettive competenze delle parti sociali e nel pieno rispetto della loro autonomia. Preservare l'autonomia delle parti sociali, anche per quanto riguarda i principi del pilastro sociale, è essenziale al fine di mantenere un mercato del lavoro flessibile e dinamico.	amplificare il problema. Malta e Cipro attendono pertanto con interesse che le suddette proposte siano incluse nella dichiarazione
contenga alcun riferimento al principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità. Conclusioni comuni su priorità e obiettivi strategici per il periodo 2020-2024 Dichiarazione di Austria, Danimarca e Svezia relativa alle conclusioni comuni su priorità e obiettivi strategici per il periodo 2020-2024 Austria, Danimarca e Svezia sottolineano che la formulazione delle conclusioni comuni su priorità e obiettivi strategici per il periodo 2020-2024 non pregiudica la loro posizione sulla proposta della Commissione relativa a salari minimi adeguati. Il pilastro europeo dei diritti sociali non prescrive un'iniziativa giuridica in materia di salari minimi adeguati. Al contrario, il pilastro europeo dei diritti sociali dovrebbe essere attuato a livello dell'UE e degli Stati membri tenendo debito conto delle rispettive competenze delle parti sociali e nel pieno rispetto della loro autonomia. Preservare l'autonomia delle parti sociali, anche per quanto riguarda i principi del pilastro sociale, è essenziale al fine di mantenere un mercato del lavoro flessibile e dinamico.	comune sulle priorità legislative per il 2022.
Conclusioni comuni su priorità e obiettivi strategici per il periodo 2020-2024 Dichiarazione di Austria, Danimarca e Svezia relativa alle conclusioni comuni su priorità e obiettivi strategici per il periodo 2020-2024 Austria, Danimarca e Svezia sottolineano che la formulazione delle conclusioni comuni su priorità e obiettivi strategici per il periodo 2020-2024 non pregiudica la loro posizione sulla proposta della Commissione relativa a salari minimi adeguati. Il pilastro europeo dei diritti sociali non prescrive un'iniziativa giuridica in materia di salari minimi adeguati. Al contrario, il pilastro europeo dei diritti sociali dovrebbe essere attuato a livello dell'UE e degli Stati membri tenendo debito conto delle rispettive competenze delle parti sociali e nel pieno rispetto della loro autonomia. Preservare l'autonomia delle parti sociali, anche per quanto riguarda i principi del pilastro sociale, è essenziale al fine di mantenere un mercato del lavoro flessibile e dinamico.	Malta e Cipro si rammaricano inoltre del fatto che, laddove menziona i lavori in materia di migrazione, la dichiarazione congiunta non
Dichiarazione di Austria, Danimarca e Svezia relativa alle conclusioni comuni su priorità e obiettivi strategici per il periodo 2020-2024 Austria, Danimarca e Svezia sottolineano che la formulazione delle conclusioni comuni su priorità e obiettivi strategici per il periodo 2020-2024 non pregiudica la loro posizione sulla proposta della Commissione relativa a salari minimi adeguati. Il pilastro europeo dei diritti sociali non prescrive un'iniziativa giuridica in materia di salari minimi adeguati. Al contrario, il pilastro europeo dei diritti sociali dovrebbe essere attuato a livello dell'UE e degli Stati membri tenendo debito conto delle rispettive competenze delle parti sociali e nel pieno rispetto della loro autonomia. Preservare l'autonomia delle parti sociali, anche per quanto riguarda i principi del pilastro sociale, è essenziale al fine di mantenere un mercato del lavoro flessibile e dinamico.	contenga alcun riferimento al principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità.
Austria, Danimarca e Svezia sottolineano che la formulazione delle conclusioni comuni su priorità e obiettivi strategici per il periodo 2020-2024 non pregiudica la loro posizione sulla proposta della Commissione relativa a salari minimi adeguati. Il pilastro europeo dei diritti sociali non prescrive un'iniziativa giuridica in materia di salari minimi adeguati. Al contrario, il pilastro europeo dei diritti sociali dovrebbe essere attuato a livello dell'UE e degli Stati membri tenendo debito conto delle rispettive competenze delle parti sociali e nel pieno rispetto della loro autonomia. Preservare l'autonomia delle parti sociali, anche per quanto riguarda i principi del pilastro sociale, è essenziale al fine di mantenere un mercato del lavoro flessibile e dinamico.	Conclusioni comuni su priorità e obiettivi strategici per il periodo 2020-2024
2020-2024 non pregiudica la loro posizione sulla proposta della Commissione relativa a salari minimi adeguati. Il pilastro europeo dei diritti sociali non prescrive un'iniziativa giuridica in materia di salari minimi adeguati. Al contrario, il pilastro europeo dei diritti sociali dovrebbe essere attuato a livello dell'UE e degli Stati membri tenendo debito conto delle rispettive competenze delle parti sociali e nel pieno rispetto della loro autonomia. Preservare l'autonomia delle parti sociali, anche per quanto riguarda i principi del pilastro sociale, è essenziale al fine di mantenere un mercato del lavoro flessibile e dinamico.	Dichiarazione di Austria, Danimarca e Svezia relativa alle conclusioni comuni su priorità e obiettivi strategici per il periodo 2020-2024
Il pilastro europeo dei diritti sociali non prescrive un'iniziativa giuridica in materia di salari minimi adeguati. Al contrario, il pilastro europeo dei diritti sociali dovrebbe essere attuato a livello dell'UE e degli Stati membri tenendo debito conto delle rispettive competenze delle parti sociali e nel pieno rispetto della loro autonomia. Preservare l'autonomia delle parti sociali, anche per quanto riguarda i principi del pilastro sociale, è essenziale al fine di mantenere un mercato del lavoro flessibile e dinamico.	
europeo dei diritti sociali dovrebbe essere attuato a livello dell'UE e degli Stati membri tenendo debito conto delle rispettive competenze delle parti sociali e nel pieno rispetto della loro autonomia. Preservare l'autonomia delle parti sociali, anche per quanto riguarda i principi del pilastro sociale, è essenziale al fine di mantenere un mercato del lavoro flessibile e dinamico.	
delle parti sociali e nel pieno rispetto della loro autonomia. Preservare l'autonomia delle parti sociali, anche per quanto riguarda i principi del pilastro sociale, è essenziale al fine di mantenere un mercato del lavoro flessibile e dinamico.	
del pilastro sociale, è essenziale al fine di mantenere un mercato del lavoro flessibile e dinamico.	
Debliene analizzano ettentamente la manarta della Commissione moletica a calcui minimi advanti in monticaleme la cua basa cimidica	del pilastro sociale, è essenziale al fine di mantenere un mercato del lavoro flessibile e dinamico.
Doddiamo analizzare alientamente la proposta della Commissione relativa a salari minimi adeguati, in particolare la sua dase giuridica,	Dobbiamo analizzare attentamente la proposta della Commissione relativa a salari minimi adeguati, in particolare la sua base giuridica,
	che riteniamo discutibile alla luce dei limiti contenuti nel TFUE, la questione della sussidiarietà e il rischio di compromettere modelli del
	mercato del lavoro ben funzionanti, compresi quelli in cui le parti sociali possono contrattare collettivamente senza interferenze da parte
del governo.	del governo.
Dichiarazione di Ungheria e Polonia sulle conclusioni comuni su priorità e obiettivi strategici per il periodo 2020-2024	Dichiarazione di Ungheria e Polonia sulle conclusioni comuni su priorità e obiettivi strategici per il periodo 2020-2024
	L'Ungheria e la Polonia ribadiscono la posizione espressa nella dichiarazione formulata in occasione dell'approvazione del pilastro
	europeo dei diritti sociali nel 2017, vale a dire che l'obiettivo del pilastro è fornire orientamenti politici. Pertanto, il pilastro (e, per
	estensione, il suo futuro piano d'azione) non creano nuovi diritti e obblighi, e devono rispettare la ripartizione delle competenze stabilita
nei trattati.	
L'Ungheria e la Polonia ritengono importante che la proposta legislativa della Commissione europea relativa a salari minimi adeguati	U DEL HAHAH

5290/1/21 REV 1 don,cap/INI/lk 6
COMM.2.C IT

CM 5178/20
45/20
CM 5208/20
13397/20
CM 5200/20
12941/20
12942/20
, i

5290/1/21 REV 1 don,cap/INI/lk 7
COMM.2.C IT

Procedura scritta conclusa il 4 dicembre 2020	CM 5199/20
Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito a una	12937/20
modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [32016R1719 - Orientamenti in materia di allocazione della capacità a termine]	12938/20
Decisione (UE) 2020/2024 del Consiglio, del 4 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di	
Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE (Testo rilevante ai fini del SEE)	
<u>GU L 419 dell'11.12.2020, pagg. 14-14</u>	
Procedura scritta conclusa il 4 dicembre 2020	CM 5198/20
Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito a una	12932/20
modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [32017R1485 - Orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione	12933/20
dell'energia elettrica]	
Decisione (UE) 2020/2023 del Consiglio, del 4 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di	
Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE (Testo rilevante ai fini del SEE)	
GU L 419 dell'11.12.2020, pagg. 13-13	
Procedura scritta conclusa il 4 dicembre 2020	CM 5197/20
Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito a una	12928/20
modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [32015R1222 - Orientamenti in materia di gestione della congestione "CM"]	12929/20
Decisione (UE) 2020/2022 del Consiglio, del 4 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di	
Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE (Testo rilevante ai fini del SEE)	
<u>GU L 419 dell'11.12.2020, pagg. 12-12</u>	
Procedura scritta conclusa il 4 dicembre 2020	CM 5168/20
Decisione di esecuzione del Consiglio che concede all'Irlanda sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per	13007/20
attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19	
Decisione di esecuzione (UE) 2020/2005 del Consiglio, del 4 dicembre 2020, che concede all'Irlanda sostegno temporaneo a norma del	
regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19	
GU L 412 dell'8.12.2020, pagg. 33-35	
Dichiarazione della Danimarca all'atto dell'adozione mediante procedura scritta	
La Danimarca è in grado di approvare l'adozione della decisione di esecuzione del Consiglio che concede sostegno temporaneo	
all'Irlanda a norma del regolamento SURE, intendendo che, sulla base delle risposte della Commissione ai quesiti sollevati durante le	
discussioni tecniche, l'atto di esecuzione e l'accordo di prestito bilaterale rispetteranno i diritti fondamentali dell'UE, inclusa la non	
discriminazione, che costituisce una priorità per la Danimarca.	

5290/1/21 REV 1 don,cap/INI/lk 8
COMM.2.C IT

Procedura scritta conclusa il 4 dicembre 2020	CM 5130/20
Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale	12962/20
dell'Organizzazione mondiale del commercio riguardo all'adozione di una decisione che esoneri dall'applicazione di divieti o	
restrizioni all'esportazione taluni acquisti di prodotti alimentari	
Decisione (UE) 2020/2026 del Consiglio, del 4 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in	
sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio riguardo all'adozione di una decisione che esoneri	
dall'applicazione di divieti o restrizioni all'esportazione taluni acquisti di prodotti alimentari	
GU L 419 dell'11.12.2020, pagg. 16-17	
Procedura scritta conclusa il 4 dicembre 2020	CM 5022/20
Decisione del Consiglio relativa alla sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il	13111/20
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per la Spagna	
Procedura scritta conclusa il 7 dicembre 2020	CM 5045/20
Direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni transitorie relative	12946/20
all'imposta sul valore aggiunto applicabile ai vaccini contro la COVID-19 e ai dispositivi medico-diagnostici in vitro della	
COVID-19, in risposta alla pandemia di COVID-19	
Direttiva (UE) 2020/2020 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le	
disposizioni transitorie relative all'imposta sul valore aggiunto applicabile ai vaccini contro la COVID-19 e ai dispositivi medico-	
diagnostici in vitro della COVID-19, in risposta alla pandemia di COVID-19	
GU L 419 dell'11.12.2020, pagg. 1-4	
Dichiarazione dell'Ungheria	
In linea di principio l'Ungheria è preoccupata dalla logica alla base della fissazione di un'aliquota IVA dello 0 %. Tuttavia, date le	
circostanze eccezionali e la grave situazione della salute pubblica in Europa, l'Ungheria appoggia la rapida adozione della direttiva,	
a condizione che siano mantenuti il suo ambito e periodo di applicazione limitati.	
Procedura scritta conclusa il 7 dicembre 2020	CM 5121/20
Pacchetto dell'OMC sulle micro, piccole e medie imprese	10647/20

Procedura scritta conclusa il 7 dicembre 2020	CM 5215/20
Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione UE-	11696/20
America centrale in merito alle modifiche dell'appendice 2 dell'allegato II e all'introduzione di note esplicative degli articoli 15,	11697/20
16, 19, 20 e 30 dell'allegato II dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte,	11699/20
e l'America centrale, dall'altra	
Decisione (UE) 2020/2027 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in	
sede di consiglio di associazione UE-America centrale in merito alle modifiche dell'appendice 2 dell'allegato II e all'introduzione di	
note esplicative degli articoli 15, 16, 19, 20 e 30 dell'allegato II dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i	
suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, e abroga le decisioni (UE) 2016/1001 e (UE) 2016/1336	
<u>GU L 419 dell'11.12.2020, pagg. 18-19</u>	
Dichiarazione della Commissione	
La Commissione ritiene che la decisione del Consiglio debba essere indirizzata alla Commissione e giudica pertanto inadeguate le	
modifiche all'articolo 4.	
Procedura scritta conclusa il 7 dicembre 2020	CM 5217/20
Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Consiglio di stabilizzazione e di	11990/20
associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e	11141/20
la Repubblica di Albania, dall'altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo, sostituendo il suo protocollo n. 4 relativo alla	
definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa	
Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Consiglio di stabilizzazione e di	11996/20
associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e	11065/20
la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 2 relativo alla	
definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa	
Decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto istituito	10296/20
dall'accordo SEE, in merito a una modifica del protocollo n. 4 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di	10297/20
"prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa	
Decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Consiglio di associazione	11999/20
istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e	11075/20
la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, in merito a una modifica del protocollo n. 4 del suddetto accordo relativo alla definizione	
della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa	

5290/1/21 REV 1 don,cap/INI/lk 10 COMM.2.C

Decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto istituito	10256/20
dall'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra, in	10250/20
	10237/20
merito a una modifica del protocollo n. 3 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai	
metodi di cooperazione amministrativa	1000100
Decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel sottocomitato doganale	12004/20
istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una	11080/20
parte, e la Georgia, dall'altra, in merito a una modifica del protocollo I del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione	
di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa	
Decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto istituito	10291/20
dall'accordo tra la Comunità economica europea, da una parte, e la Repubblica d'Islanda, dall'altra, in merito a una modifica del	10292/20
protocollo n. 3 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione	
amministrativa	
Decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Consiglio di associazione	12006/20
istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e	11081/20
lo Stato di Israele, dall'altra, in merito a una modifica del protocollo n. 4 del suddetto accordo relativo alla definizione della	11001/20
nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa	
Decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Consiglio di associazione	12009/20
istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e	11085/20
il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, in merito a una modifica del protocollo n. 3 del suddetto accordo relativo alla	11003/20
definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa	
	12010/20
Decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Consiglio di	
stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità	11096/20
europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo*, dall'altro, in merito a una modifica del protocollo III del suddetto accordo	
relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa	
* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere	
della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.	
Decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Consiglio di associazione	12011/20
istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e	11104/20
la Repubblica libanese , dall'altra, in merito a una modifica del protocollo n. 4 del suddetto accordo relativo alla definizione della	
nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa	

don,cap/INI/lk 5290/1/21 REV 1 11 COMM.2.C

IT

	4 5 6 4 5 /5 6
Decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Consiglio di	12012/20
stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati	11113/20
membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, in merito a una modifica del protocollo n. 4 del	
suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa	
Decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel sottocomitato doganale	12017/20 e
istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione Europea e la Comunità Europea dell'Energia Atomica e i loro Stati Membri, da	11115/20
una parte, e la Repubblica di Moldova , dall'altra, in merito a una modifica del protocollo II del suddetto accordo relativo alla	
definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa	
Decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Consiglio di	12018/20
stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati	11124/20
membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro , dall'altra, in merito a una modifica del protocollo n. 3 del suddetto accordo	
relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa	
Decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto istituito	10280/20
dall'accordo tra la Comunità economica europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, dall'altra, in merito a una modifica del	10281/20
protocollo n. 3 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione	
amministrativa	
Decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto istituito	12019/20
dall'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e	11125/20
l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia	
di Gaza, dall'altra, in merito a una modifica del protocollo n. 3 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di	
"prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa	
Decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Consiglio di	12037/20
stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati	11126/20
membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia , dall'altra, in merito a una modifica del protocollo n. 3 del suddetto accordo	
relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa	
Decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto istituito	10244/20
dall'accordo tra la Comunità economica europea, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, in merito a una modifica	10245/20
del protocollo n. 3 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione	
amministrativa	
Decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel sottocomitato doganale	12053/20
istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in merito alla	11131/20
modifica del protocollo I del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di	

5290/1/21 REV 1 don,cap/INI/lk 12 COMM.2.C IT

cooperazione amministrativa	
Decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Consiglio di associazione	12051/20
UE-Turchia in merito a una modifica del protocollo n. 3 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa	11128/20
al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli , relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di	
cooperazione amministrativa	
Decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto istituito	12052/20
dall'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati	11130/20
dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell' acciaio , in merito alla modifica del protocollo n. 1 del suddetto	
accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa	
Dichiarazione della Commissione	
La Commissione ritiene che la decisione del Consiglio debba essere indirizzata alla Commissione e giudica pertanto inadeguate le	
modifiche all'articolo 2.	
Procedura scritta conclusa ' 8 dicembre 2020	CM 4950/20
Accesso del pubblico ai documenti - Domanda di conferma n. 22/c/01/20	12323/20
Procedura scritta conclusa ' 8 dicembre 2020	CM 5267/20 REV1
Decisione del Consiglio che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 10 dell'Unione europea per	13642/20
l'esercizio 2020	
Decisione (UE) 2020/2077 del Consiglio, dell'8 dicembre 2020, che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio	
rettificativo n. 10 dell'Unione europea per l'esercizio 2020	
GU L 424 del 15.12.2020, pagg. 57-57	
Dichiarazione di Cipro	
Il continuo comportamento illegale e provocatorio della Turchia nei confronti della sovranità e dei diritti sovrani degli Stati membri	
dell'UE, e il suo significativo regresso in tutti i settori dell'acquis dell'UE sono del tutto incompatibili con il suo status di paese	
candidato.	
Cipro si oppone pertanto a qualsiasi pagamento alla Turchia, compreso per quanto riguarda le pertinenti disposizioni in materia di	
stanziamenti di pagamento contenute nel PBR n. 10/2020.	

Dichiarazione della Grecia	
La Grecia sostiene tutti i finanziamenti a titolo del bilancio UE destinati a prestare soccorso ai rifugiati, data la loro natura	
umanitaria, compreso il finanziamento dello strumento per i rifugiati in Turchia (FRiT), come concordato nella dichiarazione	
(congiunta) UE-Turchia del marzo 2016.	
Il continuo comportamento illegale e provocatorio della Turchia nei confronti della sovranità e dei diritti sovrani degli Stati membri	
dell'UE, e il suo significativo regresso in tutti i settori dell'acquis dell'UE sono del tutto incompatibili con il suo status di paese candidato.	
Pertanto, la Grecia non può acconsentire a pagamenti alla Turchia diversi da quelli di natura umanitaria, anche se tali pagamenti	
sono connessi a impegni assunti in precedenza, in particolare in relazione agli stanziamenti di pagamento previsti dal PBR n.	
10/2020.	
Procedura scritta conclusa il 9 dicembre 2020	CM 5271/20
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla soppressione dei dazi doganali su determinati prodotti	44/20 REV1
Regolamento (UE) 2020/2131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, sulla soppressione dei dazi doganali	
su determinati prodotti	
<u>GU L 430 del 18.12.2020, pagg. 1-4</u>	
Procedura scritta conclusa il 10 dicembre 2020	CM 5317/20
Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto SEE in merito	12968/20
alla modifica dell'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE	12969/20
Decisione (UE) 2020/2135 del Consiglio, del 10 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in	
sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica dell'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE (Testo rilevante ai fini del	
SEE)	
GU L 430 del 18.12.2020, pagg. 12-13	

Procedura scritta conclusa il 10 dicembre 2020	CM 5318/20
Decisione del Consiglio relativa alla posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in sede di comitato misto istituito a	12964/20
norma dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla	12965/20
libera circolazione delle persone in merito alla modifica dell'allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi	
di sicurezza sociale	
Decisione (UE) 2020/2134 del Consiglio, del 10 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in	
sede di comitato misto istituito a norma dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la	
Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone in merito alla modifica dell'allegato II di tale accordo	
riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (Testo rilevante ai fini del SEE)	
<u>GU L 430 del 18.12.2020, pagg. 10-11</u>	
Procedura scritta conclusa il 10 dicembre 2020	CM 5302/20
Decisione del Consiglio (UE, Euratom) recante modifica del suo regolamento interno	13277/20
Decisione (UE, Euratom) 2020/2030 del Consiglio, del 10 dicembre 2020, recante modifica del suo regolamento interno	
<u>GU L 419 dell'11.12.2020, pagg. 24-25</u>	
Procedura scritta conclusa il 10 dicembre 2020	CM 5321/20
Approvazione temporanea di un prodotto crittografico da parte del Consiglio	13279/20 R-
	UE/EU-R
Procedura scritta conclusa il 10 dicembre 2020	CM 5212/20
Decisione e regolamento di esecuzione del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo	13265/20
Decisione (PESC) 2020/2033 del Consiglio, del 10 dicembre 2020, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure	
restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo	
<u>GU L 419 dell'11.12.2020, pagg. 30-35</u>	
Regolamento di esecuzione del Consiglio che attua l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive	13267/20
specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo	
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2021 del Consiglio, del 10 dicembre 2020, che attua l'articolo 9 del regolamento (CE) n.	
1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto	
riguarda la Repubblica democratica del Congo	
<u>GU L 419 dell'11.12.2020, pagg. 5-11</u>	
Repubblica democratica del Congo - Misure restrittive - Riesame - Decisione del Consiglio e regolamento di esecuzione del	13507/20
Consiglio - Approvazione del progetto di lettere di risposta che figura nell'allegato I	

5290/1/21 REV 1 don,cap/INI/lk 15
COMM.2.C IT

Repubblica democratica del Congo - Misure restrittive - Riesame - Decisione e regolamento di esecuzione del Consiglio Avviso all'attenzione delle persone soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2010/788/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2020/2033 del Consiglio, e dal regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, attuato dal regolamento (UE) 2020/2021 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo GU C 428 dell'11.12.2020, g. 7-8	13507/20
Repubblica democratica del Congo - Misure restrittive - Riesame - Decisione del Consiglio e regolamento di esecuzione del Consiglio - Approvazione dell'avviso all'attenzione degli interessati che figura nell'allegato III	13507/20
Decisione del Consiglio relativa alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale Decisione (PESC) 2020/2032 del Consiglio, del 10 dicembre 2020, che modifica la decisione 2010/96/PESC relativa alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale GU L 419 dell'11.12.2020, pagg. 28-29	12600/20
Decisione del Consiglio che modifica la decisione 2012/389/PESC relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia) Decisione (PESC) 2020/2031 del Consiglio, del 10 dicembre 2020, che modifica la decisione 2012/389/PESC relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia) GU L 419 dell'11.12.2020, pagg. 26-27	12504/20
Procedura scritta conclusa il 10 dicembre 2020	CM 5326/20
Decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto di cooperazione doganale UE-Canada riguardo all'adozione della decisione relativa al riconoscimento reciproco del programma "Partners in	13012/20 13014/20
Protection" del Canada e del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea Decisione (UE) 2020/2078 del Consiglio, del 10 dicembre 2020, sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto di cooperazione doganale UE-Canada riguardo all'adozione della decisione relativa al riconoscimento reciproco del programma "Partners in Protection" del Canada e del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea <u>GU L 424 del 15.12.2020, pagg. 58-59</u>	13014/20
Protection" del Canada e del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea Decisione (UE) 2020/2078 del Consiglio, del 10 dicembre 2020, sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto di cooperazione doganale UE-Canada riguardo all'adozione della decisione relativa al riconoscimento reciproco del programma "Partners in Protection" del Canada e del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea GU L 424 del 15.12.2020, pagg. 58-59 Dichiarazione della Commissione	13014/20
Protection" del Canada e del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea Decisione (UE) 2020/2078 del Consiglio, del 10 dicembre 2020, sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto di cooperazione doganale UE-Canada riguardo all'adozione della decisione relativa al riconoscimento reciproco del programma "Partners in Protection" del Canada e del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea <u>GU L 424 del 15.12.2020, pagg. 58-59</u>	13014/20

5290/1/21 REV 1 don,cap/INI/lk 16
COMM.2.C IT

Procedura scritta conclusa ' 11 dicembre 2020	CM 5363/20
Conclusioni del Consiglio "Verso un mercato dell'idrogeno per l'Europa"	13714/20 +
	COR 1
Procedura scritta conclusa l'11 dicembre 2020	CM 5137/20
Decisione del Consiglio relativa alla nomina di un membro e di un supplente del comitato consultivo per la libera circolazione dei	13118/20
lavoratori per l'Irlanda e per Malta	
Decisione del Consiglio, dell'11 dicembre 2020, relativa alla nomina di un membro e di un supplente del comitato consultivo per la	
libera circolazione dei lavoratori per l'Irlanda e per Malta	
<u>GU C 412 I del 14.12.2020, pagg. 3-3</u>	
Procedura scritta conclusa l'11 dicembre 2020	CM 5134/20
Decisione del Consiglio relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del comitato consultivo per la libera circolazione dei	12986/20
lavoratori per Cipro	
Decisione del Consiglio, dell'11 dicembre 2020, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del comitato consultivo per la	
libera circolazione dei lavoratori per Cipro	
<u>GU C 412 I del 14.12.2020, pagg. 1-2</u>	
Procedura scritta conclusa l'11 dicembre 2020	CM 5309/20
Conclusioni del Consiglio sulla promozione della cooperazione europea in materia di energie rinnovabili offshore e di altre energie	13699/20
rinnovabili	
Procedura scritta conclusa il 14 dicembre 2020	CM 5286/20
Risoluzione del Consiglio sulla crittografia	13084/1/20
	REV1
Procedura scritta conclusa il 14 dicembre 2020	CM 5289/1/20
	REV1
Conclusioni del Consiglio sulla sicurezza interna e sul partenariato europeo di polizia	13083/1/20
	REV1

Dichiarazione della Repubblica ceca

La Repubblica ceca sostiene in linea generale le conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera nell'attività di contrasto, che figurano nell'allegato 1 delle conclusioni del Consiglio sulla sicurezza interna e sul partenariato europeo di polizia (in appresso "conclusioni del Consiglio"). Desidera tuttavia condividere il suo punto di vista sull'osservazione transfrontaliera di cui al punto 36 delle conclusioni del Consiglio.

Al punto 36, il Consiglio invita la Commissione a considerare l'eventualità di consolidare il quadro giuridico dell'UE per rafforzare ulteriormente la cooperazione transfrontaliera nell'attività di contrasto e, tra l'altro, l'osservazione transfrontaliera è specificamente menzionata nel testo.

La Repubblica ceca desidera sottolineare che in alcuni Stati membri l'osservazione transfrontaliera è considerata una misura investigativa che comporta l'acquisizione di prove in tempo reale, in modo continuo e per un certo periodo di tempo e, pertanto, è considerata uno strumento di cooperazione giudiziaria (cfr. anche l'analisi del quadro giuridico relativo all'osservazione transfrontaliera negli Stati membri dell'UE elaborata dalla rete giudiziaria europea nel 2009); di conseguenza, dovrebbe essere preso in considerazione a tale riguardo il pertinente quadro giuridico, ossia l'articolo 28 della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale.

Nella Repubblica ceca, la sorveglianza di persone e beni, compresa l'osservazione transfrontaliera, costituisce un mezzo di prova procedurale nei procedimenti penali che, in quanto tale, rientra nell'ambito della cooperazione giudiziaria, e il procuratore della Repubblica ceca deve emettere un ordine europeo d'indagine conformemente alla legislazione nazionale che attua la citata direttiva relativa all'ordine europeo di indagine penale. Nessuna autorità di polizia della Repubblica ceca è autorizzata a chiedere autonomamente che tale atto sia compiuto in un altro Stato membro. Ai fini dei procedimenti penali condotti in un altro Stato membro, l'osservazione transfrontaliera nella Repubblica ceca è autorizzata da un'unica autorità, la procura regionale di Praga.

Dichiarazione dell'Italia

La delegazione italiana accoglie con favore il testo delle conclusioni del Consiglio sulla sicurezza interna e sul partenariato europeo di polizia che figura nel documento 13083/1/20 REV 1 del 24 novembre 2020. Tuttavia, la delegazione italiana ritiene che il testo non sottolinei adeguatamente la natura policriminale delle organizzazioni più pericolose. Per lottare efficacemente contro tali organizzazioni, che minacciano i diritti fondamentali dei nostri cittadini e compromettono l'economia legale, non è sufficiente intervenire sui singoli settori criminali in cui esse sono di volta in volta coinvolte, ma è necessario prevedere piani d'azione che possano incidere allo stesso tempo sull'organizzazione nel suo complesso, sulle sue caratteristiche strutturali e sui suoi collegamenti. Dal punto di vista operativo, la delegazione italiana ritiene necessario promuovere tutte le attività utili affinché la lotta contro le organizzazioni criminali di stampo mafioso costituisca una priorità all'interno delle piattaforme dell'Unione europea dedicate alle minacce criminali.

5290/1/21 REV 1 don,cap/INI/lk 18
COMM.2.C

Procedura scritta conclusa il 14 dicembre 2020	CM 5392/20
Intenzione di non sollevare obiezioni al regolamento delegato (UE)/ della Commissione del 20.11.2020 che modifica il	13278/20
regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda i termini per presentare le dichiarazioni sommarie di entrata e le	+ ADD 1
dichiarazioni pre-partenza nel caso del trasporto via mare da e verso il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, le isole	
Anglo-Normanne e l'isola di Man	
Procedura scritta conclusa il 14 dicembre 2020	CM 5378/20
Decisione del Consiglio che adotta la posizione del Consiglio sul secondo progetto di bilancio generale dell'Unione europea per	13890/20
l'esercizio 2021	
Decisione (UE) 2020/2136 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che adotta la posizione del Consiglio sul secondo progetto di	
bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2021	
GU L 430 del 18.12.2020, pag. 14	
Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sugli stanziamenti di pagamento	13891/20 ADD1
Il Consiglio e il Parlamento invitano la Commissione a continuare a seguire attentamente e attivamente, nel corso del 2021,	
l'esecuzione dei programmi 2014-2020 (in particolare nell'ambito della sottorubrica 2a e dello sviluppo rurale). A tal fine, il	
Consiglio e il Parlamento invitano la Commissione a presentare tempestivamente cifre aggiornate sulla situazione e le previsioni	
concernenti gli stanziamenti di pagamento relativi al 2021. Se le cifre dimostrano che gli stanziamenti iscritti nel bilancio 2021 non	
sono sufficienti a coprire i fabbisogni, il Consiglio e il Parlamento invitano la Commissione a presentare quanto prima una	
soluzione adeguata, segnatamente un progetto di bilancio rettificativo, per consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di	
adottare a tempo debito le decisioni necessarie a fronte di esigenze giustificate. Se del caso, il Consiglio e il Parlamento terranno	
conto dell'urgenza della questione accorciando il termine di otto settimane per la decisione, qualora lo ritengano necessario. Lo	
stesso vale mutatis mutandis se le cifre mostrano che gli stanziamenti iscritti nel bilancio 2021 sono più elevati del necessario.	
Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione su come fronteggiare l'impatto della	
crisi COVID-19	
Al fine di fronteggiare, nel migliore interesse dell'UE, l'impatto della crisi senza precedenti causata dalla COVID-19, il Parlamento	
europeo, il Consiglio e la Commissione sono impegnati ad adottare le misure necessarie per dispiegare rapidamente il pieno	
potenziale della nuova generazione di programmi dell'UE, prestando particolare attenzione ai settori dell'economia maggiormente	
colpiti dalla crisi, come il turismo e le PMI, e alle persone che ne risentono di più, come i bambini e i giovani.	

5290/1/21 REV 1 don,cap/INI/lk 19 COMM.2.C

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riserva di adeguamento alla Brexit	
Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a presentare senza indugio una proposta relativa allo strumento pertinente necessario per rendere operativa la riserva di adeguamento alla Brexit, al fine di garantire che un importo sufficiente di stanziamenti possa essere messo a disposizione per la mobilitazione nell'esercizio 2021. Il Parlamento europeo e il Consiglio terranno conto dell'urgenza della questione nel corso delle loro deliberazioni. Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a presentare, non appena opportuno, un progetto di bilancio rettificativo per mettere a disposizione gli stanziamenti necessari nell'esercizio 2021. Il Parlamento europeo e il Consiglio esamineranno con la dovuta sollecitudine tale progetto di bilancio rettificativo.	
Dichiarazione unilaterale della Commissione europea sulla lotta contro la povertà infantile nell'ambito del Fondo sociale	
europeo Plus	
La lotta contro la povertà infantile diventerà ancora più importante soprattutto alla luce dell'attuale crisi COVID-19; occorre quindi destinare risorse sufficienti a questo sforzo. La proposta riveduta relativa al Fondo sociale europeo Plus (COM (2020) 447) include una concentrazione tematica specifica per la lotta contro la povertà infantile. Essa prevede l'obbligo per ciascuno Stato membro di assegnare almeno il 5% delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente al sostegno di azioni mirate e di riforme strutturali volte a contrastare la povertà infantile (articolo 7, paragrafo 3 bis). Considerate le dotazioni nazionali attualmente previste, ciò equivale a quasi 5 miliardi di EUR a prezzi correnti per il periodo di programmazione 2021-27.	
Dichiarazione unilaterale della Commissione sulla governance delle agenzie decentrate	
La Commissione nutre un vivo interesse a fare in modo che le agenzie decentrate dell'UE adempiano il loro mandato, anche rafforzando e razionalizzando la loro governance, nonché sostenendo una pianificazione e una rendicontazione armonizzate da parte di tutte le agenzie decentrate. La Commissione ritiene che la relazione speciale n. 22/2020 della Corte dei conti europea e le relative risposte possano costituire la base per un seguito collaborativo che richiederà il sostegno del Consiglio e del Parlamento.	
Procedura scritta conclusa il 14 dicembre 2020	CM 5374/20
Posizione comune dell'Unione europea per la riunione informale dei membri del Consiglio di stabilizzazione e di associazione UE- Serbia	13079/20
Procedura scritta conclusa il 14 dicembre 2020	CM 5362/20
Dichiarazione dell'UE per i negoziati sul trattato che istituisce la Comunità dell'energia	13301/1/20 REV1

5290/1/21 REV 1 don,cap/INI/lk 20 COMM.2.C

Procedura scritta conclusa il 14 dicembre 2020	CM 5360/20
Adozione di taluni strumenti non vincolanti da parte del Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia (Tivat, Montenegro, 17	13607/20
dicembre 2020)	
Procedura scritta conclusa il 14 dicembre 2020	CM 5359/20
Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio ministeriale e di	13502/20
Gruppo permanente ad alto livello della Comunità dell'energia	+ ADD 1
Procedura scritta conclusa il 14 dicembre 2020	CM 5358/20
Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 e pacchetto per la ripresa	9970/20
Regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 - Richiesta di approvazione del	
Parlamento europeo	
Dichiarazione dell'Austria	CM 5358/20
La dichiarazione della Commissione relativa ai contributi all'azione per il clima per programma indica quanto segue per il "reattore	
sperimentale termonucleare internazionale" (ITER): un contributo previsto del 100% al fine di conseguire l'obiettivo generale di	
destinare almeno il 30% dell'importo totale delle spese del bilancio dell'Unione e di Next Generation EU. Al riguardo l'Austria	
ricorda che gli obiettivi contenuti nella legislazione/dei programmi settoriali devono essere conformi all'obiettivo della neutralità	
climatica dell'UE entro il 2050 e contribuire al conseguimento dei nuovi obiettivi climatici dell'Unione per il 2030. Tuttavia, ITER	
non contribuirà al conseguimento dei nuovi obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 e dell'obiettivo della neutralità climatica	
dell'UE entro il 2050, poiché il reattore sperimentale e di ricerca non produrrà energia elettrica nei prossimi anni. Analogamente,	
nemmeno il progetto di follow-up DEMO (centrale elettrica di dimostrazione) sarà ancora in grado di contribuire agli obiettivi	
dell'accordo di Parigi, comportando invece un effetto negativo netto sulle emissioni di CO² durante la sua costruzione.	
Dato quanto segue:	
- la Corte dei conti europea ha sottolineato che i coefficienti climatici UE applicati in determinati settori non hanno rispettato il	
principio della prudenza sviluppato dalla Banca mondiale	
– tali coefficienti si discostano anche dal quadro di classificazione dell'OCSE e	
– non tengono conto degli effetti negativi degli investimenti,	
- la spesa dell'UE per ITER non dovrebbe essere conteggiata come contributo all'obiettivo climatico generale del 30%.	

Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria,	12723/20
nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie	
Accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione	
europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove	
risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie	
<u>GU L 433 I del 22.12.2020, pagg. 28-46</u>	
Dichiarazione dell'Austria	CM 5358/20
La dichiarazione della Commissione relativa ai contributi all'azione per il clima per programma indica quanto segue per il "reattore	
sperimentale termonucleare internazionale" (ITER): un contributo previsto del 100% al fine di conseguire l'obiettivo generale di	
destinare almeno il 30% dell'importo totale delle spese del bilancio dell'Unione e di Next Generation EU. Al riguardo l'Austria	
ricorda che gli obiettivi contenuti nella legislazione/dei programmi settoriali devono essere conformi all'obiettivo della neutralità	
climatica dell'UE entro il 2050 e contribuire al conseguimento dei nuovi obiettivi climatici dell'Unione per il 2030. Tuttavia, ITER	
non contribuirà al conseguimento dei nuovi obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 e dell'obiettivo della neutralità climatica	
dell'UE entro il 2050, poiché il reattore sperimentale e di ricerca non produrrà energia elettrica nei prossimi anni. Analogamente,	
nemmeno il progetto di follow-up DEMO (centrale elettrica di dimostrazione) sarà ancora in grado di contribuire agli obiettivi	
dell'accordo di Parigi, comportando invece un effetto negativo netto sulle emissioni di CO ² durante la sua costruzione.	
Dato quanto segue:	
- la Corte dei conti europea ha sottolineato che i coefficienti climatici UE applicati in determinati settori non hanno rispettato il	
principio della prudenza sviluppato dalla Banca mondiale	
– tali coefficienti si discostano anche dal quadro di classificazione dell'OCSE e	
– non tengono conto degli effetti negativi degli investimenti,	
– la spesa dell'UE per ITER non dovrebbe essere conteggiata come contributo all'obiettivo climatico generale del 30%.	

Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul rafforzamento di programmi specifici e l'adeguamento degli atti di base Fatti salvi i poteri dell'autorità legislativa e di bilancio, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di aumentare di 2,5 miliardi di EUR a prezzi 2018 le dotazioni finanziarie previste negli atti di base o, a seconda dei casi, nella programmazione finanziaria dei programmi individuati dal Parlamento europeo. Ciò avverrà mediante una corrispondente riduzione dei margini disponibili al di sotto dei massimali del QFP, fatto salvo l'eventuale ricorso allo strumento di flessibilità nel 2021. Fatti salvi i poteri legislativi delle istituzioni, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di inserire negli atti di base dei programmi elencati nell'allegato II del regolamento QFP una disposizione sull'aumento delle dotazioni finanziarie pari agli importi ivi specificati. Per i programmi che istituiscono garanzie di bilancio, l'importo aggiuntivo si rifletterà nel livello supplementare delle garanzie fornite. GU C 444 I del 22.12.2020, pag. 1	12793/20
Dichiarazione del Parlamento europeo sul rafforzamento di programmi specifici a partire da margini non assegnati L'importo di 2,5 miliardi di EUR a prezzi 2018 di cui alla dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul rafforzamento di programmi specifici e l'adeguamento degli atti di base sarà così ripartito: - Orizzonte Europa: +0,5 miliardi di EUR - Erasmus+: +0,5 miliardi di EUR, di cui 165 milioni di EUR nel 2021 - UE per la salute (EU4Health): +0,5 miliardi di EUR, di cui 70 milioni di EUR nel 2021 - Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera: +0,5 miliardi di EUR - Aiuto umanitario: +0,5 miliardi di EUR	12793/20
Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'utilizzo dei rientri di capitale dal Fondo investimenti ACP a beneficio dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale Il Consiglio conviene che un importo massimo di 1 miliardo di EUR (a prezzi 2018) proveniente dai rientri di capitale nell'ambito del Fondo investimenti ACP per operazioni effettuate nel quadro del nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo sia utilizzato a beneficio dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazionale nel periodo 2021-2027. Le tre Istituzioni convengono sul fatto che lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale dovrebbe consentire di ricevere tali fondi.	12793/20

5290/1/21 REV 1 don,cap/INI/lk 23
COMM.2.C IT

GU C 444 I del 22.12.2020, pag. 2	
Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul riutilizzo dei fondi disimpegnati	12793/20
nell'ambito del programma di ricerca	
Fatte salve le rispettive prerogative istituzionali, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di ricostituire a	
beneficio del programma di ricerca, nel periodo 2021-2027, stanziamenti d'impegno fino a importo un massimo di 0,5 miliardi di	
EUR (a prezzi 2018), corrispondente ai disimpegni risultanti dall'inesecuzione totale o parziale di progetti appartenenti a tale	
programma o al programma precedente, come previsto all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento finanziario.	
<u>GU C 444 I del 22.12.2020, pag. 3</u>	
Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul trattamento degli interessi passivi e	12793/20
dei rimborsi di Next Generation EU nel QFP 2021-2027	

Le tre Istituzioni convengono che le spese a copertura dei costi di finanziamento di <i>Next Generation EU</i> mirino a non ridurre i programmi e i fondi dell'UE. Le tre Istituzioni concordano sul fatto che il trattamento degli interessi passivi e dei rimborsi di <i>Next Generation EU</i> nel QFP 2021-2027, attualmente stimati a 12,9 miliardi di EUR per i sette anni, non pregiudica il modo in cui la questione sarà affrontata nei futuri QFP a partire dal 2028. Le tre Istituzioni convengono di lavorare all'introduzione di nuove risorse proprie sufficienti al fine di coprire un importo corrispondente alle spese previste in relazione ai rimborsi e agli interessi passivi. GU C 444 I del 22.12.2020, pag. 4	12793/20
Dichiarazione della Commissione sull'introduzione di una risorsa propria basata su un prelievo sul digitale	12793/20
Tenuto conto degli sviluppi a livello internazionale, la Commissione accelererà i lavori per la presentazione delle proposte necessarie per l'introduzione di un prelievo sul digitale all'interno dell'Unione e presenterà quanto prima, al più tardi entro giugno 2021, una proposta di atto di base. Su tale base proporrà che le entrate derivanti dal prelievo sul digitale diventino una risorsa propria entro gennaio 2023.	
Dichiarazione della Commissione sull'introduzione di una risorsa propria basata su un'imposta sulle transazioni finanziarie	12793/20
Le discussioni in merito all'imposta sulle transazioni finanziarie nel quadro della cooperazione rafforzata sono tuttora in corso e dovrebbero concludersi entro la fine del 2022. Qualora si giunga a un accordo in merito, la Commissione presenterà una proposta volta a trasferire le entrate derivanti da tale imposta al bilancio dell'UE come risorsa propria.	
In caso di mancato accordo entro la fine del 2022, la Commissione proporrà, in base a valutazioni d'impatto, una nuova risorsa propria basata su una nuova imposta sulle transazioni finanziarie. La Commissione si adopera per presentare tali proposte entro giugno 2024 in vista della sua introduzione entro il 1º gennaio 2026.	

5290/1/21 REV 1 don,cap/INI/lk 25
COMM.2.C IT

Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul controllo di bilancio delle nuove proposte basate sull'articolo 122 TFUE che potrebbero avere incidenze rilevanti sul bilancio dell'Unione considerando quanto segue:

12793/20

- 1) Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione (le "tre Istituzioni") riconoscono che l'articolo 122 TFUE costituisce una base giuridica per l'adozione di misure volte ad affrontare specifiche situazioni di crisi e con potenziali incidenze sul bilancio che possono avere un impatto sull'andamento della spesa dell'Unione entro i limiti delle sue risorse proprie.
- 2) Alla luce delle competenze di bilancio loro conferite dai trattati, è opportuno che i due rami dell'autorità di bilancio deliberino riguardo alle incidenze sul bilancio di tali atti previsti, qualora dette incidenze possano verosimilmente essere rilevanti. A tal fine, la Commissione dovrebbe fornire tutte le informazioni pertinenti necessarie per assistere il Parlamento europeo e il Consiglio nelle loro deliberazioni,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

- 1. La presente dichiarazione stabilisce le modalità di una procedura di controllo di bilancio (in appresso, la "procedura") tra il Parlamento europeo e il Consiglio, con l'assistenza attiva della Commissione.
- 2. Tale procedura può essere seguita per una proposta della Commissione relativa a un atto del Consiglio basata sull'articolo 122 TFUE che potrebbe avere incidenze rilevanti sul bilancio dell'Unione.
- 3. La Commissione accluderà alle proposte di questo tipo una valutazione delle incidenze sul bilancio dell'atto giuridico proposto e indicherà se l'atto in questione possa, a suo avviso, avere incidenze rilevanti sul bilancio dell'Unione. Su tale base, il Parlamento europeo e il Consiglio possono chiedere l'avvio della procedura.
- 4. La procedura si svolgerà nell'ambito di un comitato misto composto da rappresentanti del Parlamento europeo e del Consiglio al livello appropriato. La Commissione parteciperà ai lavori del comitato.
- 5. Fatti salvi i poteri del Consiglio a norma dell'articolo 122 TFUE, il Parlamento europeo e il Consiglio avvieranno un dialogo costruttivo al fine di giungere a una comprensione comune riguardo alle incidenze sul bilancio dell'atto giuridico previsto, tenendo in debita considerazione l'urgenza della questione.
- 6. La procedura dovrebbe svolgersi in un periodo non superiore a due mesi, a meno che l'atto in questione non debba essere adottato prima di una data determinata o, se l'urgenza della guestione lo richiede, entro un termine più breve fissato dal Consiglio. GU C 444 I del 22.12.2020, pag. 5

5290/1/21 REV 1 don,cap/INI/lk 26 COMM.2.C

regolamento finanziario r Nel contesto di <i>Next Gener</i> prossima revisione del rego – le disposizioni relative all paragrafo 5, del regolament – le disposizioni in materia	relative alle entrate con destinazione ation EU, il Parlamento europeo, il Colamento finanziario, saranno valutate le entrate con destinazione specifica e to finanziario; di rendicontazione riguardo alle oper no che le norme vigenti in materia di	e della Commissione sul riesame del e specifica esterne e all'assunzione ed onsiglio e la Commissione convengono e, se del caso, rivedute le seguenti que esterne, in particolare le disposizioni di cazioni di assunzione ed erogazione di p audit e procedura di discarico si applica	erogazione di prestiti che, nel quadro della stioni: cui all'articolo 21, restiti.	12793/20
Dichiarazione della Commissione sulla metodologia di controllo del clima e sul coinvolgimento del Parlamento europeo e del Consiglio				12793/20
La Commissione garantirà che la metodologia di controllo del clima sia accessibile, trasparente e disponibile al pubblico. La Commissione procederà a uno scambio di opinioni sulla metodologia di controllo del clima con il Parlamento europeo e il Consiglio. La trasparenza e lo scambio di informazioni con il Parlamento e il Consiglio sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi climatici costituiranno un principio fondamentale del controllo del clima.				
Dichiarazione della Commissione relativa ai contributi all'azione per il clima per programma				
Fatti salvi i poteri legislativi del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione ai pertinenti atti di base settoriali, i contributi all'azione per il clima per il periodo 2021-2027 al fine di conseguire l'obiettivo generale di destinare almeno il 30 % dell'importo totale delle spese bilancio dell'Unione e di Next Generation EU sono indicati per i programmi e i fondi pertinenti come segue:				
	<u>Programmi</u>	Contributo minimo previsto		
	Orizzonte Europa	35%		
	<u>ITER</u>	100%		
	Fondo InvestEU	<u>30%</u>		

5290/1/21 REV 1 don,cap/INI/lk 27
COMM.2.C IT

Meccanismo per collegare l'Europa	60%
<u>FESR</u>	<u>30%</u>
Fondo di coesione	<u>37%</u>
<u>REACT-EU</u>	25%
Dispositivo per la ripresa e la	<u>37%</u>
<u>resilienza</u>	
PAC 2021 - 2022	26%
PAC 2023 - 2027	40%
<u>FEAMP</u>	<u>30%</u>
<u>LIFE</u>	<u>61%</u>
Fondo per una transizione giusta	<u>100%</u>
<u>NDICI</u>	<u>25%</u>
<u>PTOM</u>	<u>25%</u>
Assistenza preadesione	<u>16%</u>

La Commissione utilizzerà questi contributi all'azione per il clima come punto di riferimento per valutare gli scostamenti e proporre misure in caso di progressi insufficienti.

Dichiarazione della Commissione sulla metodologia di sorveglianza per la biodiversità e sul coinvolgimento del Parlamento europeo e del Consiglio	12793/20
La Commissione garantirà che la metodologia di sorveglianza per la biodiversità sia accessibile, trasparente e disponibile al pubblico. Dopo il completamento di uno studio sulla metodologia recentemente avviato dalla Commissione, quest'ultima procederà a uno scambio di opinioni sulla metodologia con il Parlamento e uropeo e il Consiglio. La trasparenza e lo scambio di informazioni con il Parlamento e il Consiglio sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi in materia di biodiversità saranno fondamentali ai fini della sorveglianza.	
Dichiarazione della Commissione su un riesame/una revisione intermedi	12793/20
Entro il 1° gennaio 2024, la Commissione presenterà un riesame del funzionamento del QFP.	
Il riesame può essere accompagnato, se del caso, da pertinenti proposte di revisione del regolamento QFP in conformità delle procedure stabilite nel TFUE.	
Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione	9980/20
Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione - Motivazione	9980/20 ADD1
Spiegazione dell'Ungheria in merito al voto espresso Le conclusioni del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2020 e le relative dichiarazioni della Commissione e del Consiglio hanno dato risposta alle preoccupazioni politiche e ad alcune delle preoccupazioni di ordine giuridico dell'Ungheria per quanto riguarda l'interpretazione e l'applicazione del progetto di regolamento relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione. Permangono tuttavia gravi preoccupazioni di ordine giuridico in merito alla conformità del progetto di regolamento al diritto dell'UE, che costringono l'Ungheria a esprimere voto contrario alla posizione del Consiglio in prima lettura sul progetto di regolamento. L'Ungheria si riserva il diritto conferitole dall'articolo 263 TFUE.	CM 5358/20
Dichiarazione dell'Ungheria La piena attuazione in buona fede delle conclusioni del Consiglio europeo e delle relative dichiarazioni della Commissione sull'interpretazione e l'applicazione del regolamento relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione riguarda gli interessi nazionali vitali dell'Ungheria e costituisce una condizione preliminare per l'approvazione da parte dell'Ungheria di qualsiasi atto legislativo relativo al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, compreso Next Generation EU.	CM 5358/20
Dichiarazione della Commissione La Commissione prende atto delle conclusioni del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2020 riguardo al progetto di	CM 5358/20

5290/1/21 REV 1 don,cap/INI/lk 29 IT COMM.2.C

regolamento relativo un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione. Conferma l'interpretazione del Consiglio europeo secondo cui la Commissione, nell'applicazione del regolamento, è impegnata a rispettare gli elementi di cui al punto 2 delle conclusioni del 10 e 11 dicembre 2020 nella misura in cui essi rientrano nelle sue competenze, conformemente ai trattati.	
Dichiarazione della Commissione	CM 5358/20
La Commissione conviene di valutare la possibilità di corredare di opportune proposte, ove necessario, la relazione al Parlamento	
europeo e al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento.	

Progetto di dichiarazione comune del Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione	13051/20
Fatto salvo il diritto di iniziativa della Commissione, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di valutare	
la possibilità di inserire il contenuto del presente regolamento nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e	
Consiglio, del 18 luglio 2018, ("regolamento finanziario") in occasione della sua prossima revisione.	
Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione	10046/20
europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom	
GU L 424 del 15.12.2020, pagg. 1-10	
Dichiarazione dei Paesi Bassi	CM 5358/20
I Paesi Bassi ritengono che i negoziati sul quadro finanziario pluriennale, la decisione sulle risorse proprie, il regolamento relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione e il regolamento che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza costituiscano un pacchetto. È della massima importanza rispettare il delicato equilibrio delle conclusioni del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 e garantire che i testi legislativi siano conformi a tali conclusioni. Al momento il regolamento che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza è ancora in fase di trilogo e pertanto il risultato finale non è noto.	
I Paesi Bassi accolgono con favore l'accordo sulla nuova decisione del Consiglio (UE, Euratom) relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea. Nell'ottica del principio di leale cooperazione e per consentire la rapida introduzione dei fondi destinati ad affrontare le conseguenze della pandemia di COVID-19, i Paesi Bassi voteranno a favore della decisione del Consiglio, in modo da consentire agli Stati membri di avviare le procedure nazionali, conformemente alle rispettive norme costituzionali, necessarie per l'entrata in vigore della decisione del Consiglio. Data la necessità di valutare il pacchetto completo di cui sopra, anche come requisito per poter ottenere l'approvazione parlamentare della decisione relativa al sistema delle risorse proprie, il governo dei Paesi Bassi trasmetterà la decisione al proprio parlamento solo dopo che i triloghi sulla proposta di regolamento che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza avranno portato a un risultato soddisfacente pienamente conforme alle conclusioni del Consiglio europeo del 17-21 luglio. Nel frattempo, il governo dei Paesi Bassi sta ultimando i necessari lavori preparatori che consentiranno l'avvio della procedura di approvazione parlamentare nazionale prevista dalla Costituzione neerlandese.	
Dichiarazione di Estonia, Lettonia e Lituania L'Estonia, la Lettonia e la Lituania rilevano atto che i triloghi sul regolamento relativo al meccanismo per collegare l'Europa (MCE)¹ sono ancora in corso. I colegislatori non sono riusciti a trovare un accordo su varie questioni politiche che erano state esplicitamente affrontate nelle conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo del luglio 2020 e che rimangono una priorità assoluta per gli Stati baltici. Tali misure comprendono, tra l'altro, l'assegnazione di 1 384 milioni di EUR dalla dotazione generale della componente "trasporti" dell'MCE per il completamento dei principali collegamenti ferroviari transfrontalieri mancanti tra i paesi beneficiari del Fondo di coesione al fine di sostenere il funzionamento del mercato unico. In base all'accordo, si applicano le norme sul cofinanziamento del trasferimento dal Fondo di coesione all'MCE.	
L'Estonia, la Lettonia e la Lituania sottolineano che il compromesso sul meccanismo per collegare l'Europa è parte integrante del pacchetto	

5290/1/21 REV 1 don,cap/INI/lk 31 COMM.2.C

QFP. Il pieno rispetto delle conclusioni del Consiglio europeo sul QFP 2021-2027 del luglio 2020 in relazione al meccanismo per collegare	
l'Europa è fondamentale per il buon esito dei processi di ratifica e approvazione della decisione sulle risorse proprie da parte dei parlamenti	
nazionali degli Stati baltici.	
Rail Baltica è un progetto faro dell'UE totalmente nuovo, che crea un nuovo corridoio ferroviario attraverso i tre Stati membri, collegandoli alla	
rete a scartamento europeo e colmando il divario infrastrutturale. Poiché gli Stati baltici non dispongono attualmente di collegamenti ferroviari	
ad alta velocità con altri Stati membri dell'UE o tra di loro, Rail Baltica darebbe un notevole impulso economico all'intera regione e	
migliorerebbe la connettività dei trasporti tra i paesi beneficiari del Fondo di coesione. Il progetto è essenziale per conseguire le crescenti	
ambizioni dell'UE in materia di clima in quanto incoraggia il trasferimento modale dal trasporto stradale a una ferrovia elettrificata,	
contribuendo in tal modo a ridurre significativamente le emissioni dei trasporti. La dotazione di bilancio prevista è fondamentale per il	
completamento tempestivo di Rail Baltica, attualmente in fase di sviluppo attivo, con l'obiettivo di un'entrata in funzione entro il 2026.	
Il Consiglio europeo ha riconosciuto l'importanza di completare i principali collegamenti ferroviari transfrontalieri mancanti, come Rail	
Baltica, in quanto promuovono la coesione economica, sociale e territoriale e combattono i cambiamenti climatici. L'Estonia, la Lettonia e la	
Lituania invitano il Parlamento europeo a condividere questa posizione e a sostenere la disposizione relativa all'assegnazione come concordato	
dal Consiglio europeo.	
¹ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i	
regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014; 2018/0228 (COD).	0.051/0.0
Regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia	9971/20
dopo la crisi COVID-19	
Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa,	
a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19	
<u>GU L 433 I del 22.12.2020, pagg. 23-27</u>	
Progetti di lettere al Parlamento europeo e alla Commissione - Approvazione	13027/20
Procedura scritta conclusa il 14 dicembre 2020	CM 5416/20
Posizione dell'Unione europea per il diciassettesimo consiglio di cooperazione UE-Azerbaigian	13992/20
Procedura scritta conclusa il 14 dicembre 2020	CM 5414/20
Posizione dell'Unione europea per il terzo Consiglio di partenariato UE-Repubblica d'Armenia	13991/20
Procedura scritta conclusa il 15 dicembre 2020	CM 5327/20
Conclusioni del Consiglio sullo sviluppo urbano e territoriale	13597/20
Procedura scritta conclusa il 15 dicembre 2020	CM 5402/20
Progetto di conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 19/2020 della Corte dei conti europea: "Digitalizzazione dell'industria	13568/20
europea: iniziativa ambiziosa il cui successo dipende dal costante impegno dell'UE, delle amministrazioni e delle imprese"	

5290/1/21 REV 1 don,cap/INI/lk 32 COMM.2.C

Procedura scritta conclusa il 15 dicembre 2020	CM 5397/20
Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della resilienza e il contrasto delle minacce ibride, compresa la disinformazione nel	13626/20
contesto della pandemia di COVID-19	
Procedura scritta conclusa il 17 dicembre 2020	CM 5464/20
Raccomandazione del Consiglio che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione	14135/20
temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione	
Raccomandazione (UE) 2020/2169 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 relativa	
alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione	
GU L 431 del 21.12.2020, pagg. 75-77	
Procedura scritta conclusa il 18 dicembre 2020	CM 5419/20
Intenzione di non sollevare obiezioni al regolamento delegato (UE)/ della Commissione, del 4 dicembre 2020, che modifica gli	13744/20 COR1
allegati I e V del regolamento (UE) 2019/125 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di	
morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti al fine di tenere conto del recesso del Regno Unito	
dall'Unione	
Procedura scritta conclusa il 18 dicembre 2020	CM 5442/20
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 21/2020 della Corte dei conti europea	14080/20
Procedura scritta conclusa il 18 dicembre 2020	CM 5447/20
Strategia dell'UE in materia di droga per il periodo 2021-2025	13932/20
Procedura scritta conclusa il 18 dicembre 2020	CM 5451/20
Conclusioni del Consiglio sugli insegnamenti tratti dalla COVID-19 nel settore della salute	13552/20 +
	COR1
Procedura scritta conclusa il 18 dicembre 2020	CM 5463/20
Approvazione della modifica dell'importo dello storno di stanziamenti n. DEC 3/2020 all'interno della sezione VII - Comitato delle	13530/20
regioni - del bilancio generale per l'esercizio 2020	
Approvazione della modifica dell'importo dello storno di stanziamenti n. DEC 2/2020 all'interno della sezione VI - Comitato	13930/20
economico e sociale europeo - del bilancio generale per l'esercizio 2020	
Approvazione della modifica dell'importo dello storno di stanziamenti n. DEC 1/2020 all'interno della sezione IV - Comitato	13935/20
economico e sociale europeo - del bilancio generale per l'esercizio 2020	
Rifiuto dello storno di stanziamenti n. DEC 1/2020 all'interno della sezione X - Servizio europeo per l'azione esterna - del bilancio	13936/20
generale per l'esercizio 2020	

5290/1/21 REV 1 don,cap/INI/lk 33
COMM.2.C

Procedura scritta conclusa il 18 dicembre 2020	CM 5467/20
Decisione del Consiglio relativa alla nomina del presidente del Comitato consultivo europeo per la governanza statistica	10733/20
Decisione del Consiglio, del 18 dicembre 2017, relativa alla nomina del presidente del Comitato consultivo europeo per la	
governanza statistica	
GU C 439 del 20.12.2017, pag. 7	
Procedura scritta conclusa il 18 dicembre 2020	CM 5487/20
Decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza i Paesi Bassi a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 168 e	13508/20
168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto	
Decisione di esecuzione (UE) 2020/2189 del Consiglio, del 18 dicembre 2020, che autorizza i Paesi Bassi a introdurre una misura	
speciale di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto	
<u>GU L 434 del 23.12.2020, pagg. 1-2</u>	
Procedura scritta conclusa il 18 dicembre 2020	CM 5492/20
Intenzione di non sollevare obiezioni al regolamento delegato (UE)/ della Commissione del 20.11.2020 che modifica il	13975/20
regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda i termini per presentare le dichiarazioni sommarie di entrata e le	
dichiarazioni pre-partenza nel caso del trasporto via mare da e verso il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, le isole	
Anglo-Normanne e l'isola di Man	
Procedura scritta conclusa il 18 dicembre 2020	CM 5485/20
Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la	12513/20
Repubblica di Honduras sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio	
Decisione (UE) 2020/2185 del Consiglio, del 18 dicembre 2020, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo volontario di	
partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Honduras sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla	
governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea	
GU L 435 del 23.12.2020, pagg. 63-64	
Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di	10365/20
Honduras sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio - Accordo di massima -	12543/20
Richiesta di approvazione rivolta dal Consiglio al Parlamento europeo	

Procedura scritta conclusa il 18 dicembre 2020	CM 5468/20
Decisione del Consiglio relativa alla nomina di due membri del Comitato consultivo europeo per la governanza statistica Decisione del Consiglio, del 18 dicembre 2020, relativa alla nomina di due membri del Comitato consultivo europeo per la governanza statistica	10734/20
2020/C 445/02	
GU C 445 del 22.12.2020, pagg. 3-4	
Procedura scritta conclusa il 18 dicembre 2020	CM 5477/20
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali Regolamento (UE) 2020/2230 del Consiglio, del 18 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali	13202/20
<u>GU L 437 del 28.12.2020, pagg. 120-134</u>	
Procedura scritta conclusa il 18 dicembre 2020	CM 5478/20
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali Regolamento (UE) 2020/2231 del Consiglio, del 18 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali GU L 437 del 28.12.2020, pagg. 135-181	13205/20
Procedura scritta conclusa il 18 dicembre 2020	CM 5495/20
Conclusioni del Consiglio - Fare avanzare l'unione doganale al livello successivo: un piano d'azione	13381/20
Procedura scritta conclusa il 22 dicembre 2020	CM 5448/20
Regolamento relativo a determinati aspetti della sicurezza e della connettività delle ferrovie in relazione all'infrastruttura transfrontaliera che collega l'Unione e il Regno Unito attraverso il collegamento fisso sotto la Manica Regolamento (UE) 2020/2222 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 relativo a determinati aspetti della sicurezza e della connettività delle ferrovie in relazione all'infrastruttura transfrontaliera che collega l'Unione e il Regno Unito attraverso il collegamento fisso sotto la Manica (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 437 del 28.12.2020, pagg. 43-48	60/20 REV1

Procedura scritta conclusa il 22 dicembre 2020	CM 5494/20
Decisione che istituisce un'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033	55/20 REV1
Decisione (UE) 2020/2229 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, recante modifica della decisione n.	
445/2014/UE che istituisce un'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033 (Testo rilevante ai	
fini del SEE)	
<u>GU L 437 del 28.12.2020, pagg. 116-119</u>	
Procedura scritta conclusa il 22 dicembre 2020	CM 5506/20
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le	58/20 REV1
risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della	
crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU)	
Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n.	
1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il	
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una	
ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU)	
GU L 437 del 28.12.2020, pagg. 30-42	
Dichiarazione della Polonia	
La parità tra donne e uomini è sancita nei trattati dell'Unione europea come diritto fondamentale. La Polonia garantisce la parità tra donne e uomini nel quadro dell'ordinamento giuridico interno polacco in conformità degli strumenti internazionali vincolanti in materia di diritti umani e nel quadro dei valori e principi fondamentali dell'Unione europea. Per questi motivi, nelle espressioni che comprendono il termine "genere", la Polonia lo interpreterà come parità tra donne e uomini ai sensi dell'articolo 8 del TFUE.	
Inoltre, per quanto riguarda il considerando 7, la Polonia è del parere che il ricorso al meccanismo di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione non debba portare ad aggirare i trattati, in particolare la procedura di cui all'articolo 7 del TUE, e che non debba interferire con la competenza del Consiglio europeo di dichiarare all'unanimità che lo Stato di diritto è stato violato.	

Dichiarazione della Commissione	
Dichiarazione relativa al considerando 6 La Commissione si rammarica del fatto che il Parlamento europeo e il Consiglio abbiano convenuto di enunciare in un considerando un obiettivo di spesa per il clima invece di stabilire un obiettivo giuridicamente vincolante in un articolo. La Commissione ritiene che ciò non le attribuisca gli strumenti giuridici appropriati per garantire in modo efficace che il contributo delle risorse di REACT-EU raggiunga il livello concordato per conseguire l'obiettivo generale relativo al contributo all'azione per il clima definito congiuntamente per il quadro finanziario pluriennale e per Next Generation EU a norma del punto 15 dell'accordo interistituzionale. Procedura scritta conclusa il 22 dicembre 2020 Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti in merito all'adozione del bilancio della Comunità dei trasporti per il 2021	CM 5507/20 11353/20 11356/20
Decisione (UE) 2020/2187 del Consiglio, del 22 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti in merito all'adozione del bilancio della Comunità dei trasporti per il 2021 GU L 435 del 23.12.2020, pag. 73	CD4.7700/20
Procedura scritta conclusa il 22 dicembre 2020	CM 5508/20
Regolamento che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n.	29/20
1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022	
GU L 437 del 28.12.2020, pagg. 1-29	

5290/1/21 REV 1 don,cap/INI/lk 37
COMM.2.C IT

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sulle regioni ultraperiferiche e le isole minori del Mar Egeo

Il Parlamento europeo e il Consiglio ricordano:

- l'importanza di misure specifiche per le regioni ultraperiferiche, conformemente all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di tener conto delle particolari caratteristiche di tali regioni;
- l'importanza di misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo istituite a norma del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; and
- che le questioni sopra menzionate giustificano uno speciale sostegno a favore di tali regioni e isole, al fine di attuare misure adeguate.

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sulle modalità di finanziamento dell'UE per il POSEI e le isole minori del Mar Egeo

Il Parlamento europeo e il Consiglio sottolineano che le modalità di finanziamento dell'UE per il POSEI e le isole minori del Mar Egeo incluse nel presente regolamento transitorio per il 2021 e il 2022 sono eccezionali e dettate dalla particolarità delle circostanze, e non costituiscono un precedente per il futuro finanziamento della PAC, né per le regioni ultraperiferiche e le isole minori del Mar Egeo, né per i pagamenti diretti.

Dichiarazione della Lettonia

La Lettonia sostiene l'urgente necessità di raggiungere un accordo sulle norme transitorie per la PAC al fine di consentire il proseguimento di tale politica nel 2021 ed evitare interruzioni nel sostegno tra i due periodi del QFP. Spetta ai colegislatori dell'UE garantire che la produzione alimentare e agricola degli agricoltori dell'UE prosegua, nel quadro delle disposizioni della PAC, senza perturbazioni.

Nella sostanza, il compromesso sul progetto di regolamento è accettabile per la Lettonia in quanto le condizioni di attuazione sono ben articolate ed equilibrate. Tuttavia, la proposta, introdotta all'ultimo minuto, di *mantenere gli attuali bilanci della PAC per le regioni ultraperiferiche e le isole minori del Mar Egeo ai sensi dei regolamenti 228/2013 e 229/2013* suscita una serie di preoccupazioni. Pur essendo disponibile a trovare soluzioni atte a garantire l'attuale livello di finanziamento per le regioni in questione, la Lettonia ritiene che una tale soluzione **non deve in alcun caso** compromettere l'accordo raggiunto in occasione del Consiglio europeo di luglio. Tutti gli Stati membri dell'UE hanno interessi nazionali propri e specifiche sensibilità politiche, fattori che sono stati ampiamente discussi ed esaminati nel corso di lunghi negoziati sfociati, nel mese di luglio, in un compromesso molto delicato. È chiaro che il compromesso raggiunto dalla presidenza tedesca non rispetta pienamente l'accordo sul QFP.

5290/1/21 REV 1 don,cap/INI/lk 38
COMM.2.C

Eravamo pronti a sostenere una soluzione neutra in termini di bilancio per gli Stati membri non POSEI. Tuttavia, il proposto	
utilizzo delle entrate con destinazione specifica, anche se solo per il 2021, non è neutro in termini di bilancio rispetto alle	
dotazioni per i pagamenti diretti degli altri Stati membri e crea un precedente per il futuro.	
Per i motivi suesposti, la Lettonia si astiene dal voto sul regolamento transitorio.	
Dichiarazione della Lituania	
La Lituania ritiene che la soluzione di compromesso per il finanziamento supplementare a favore delle regioni ultraperiferiche	
dell'Unione e delle isole minori del Mar Egeo inclusa nel regolamento transitorio per il 2021 non rispetti l'accordo sul QFP ed è	
convinta che l'utilizzo delle entrate con destinazione specifica a tal fine sia in contrasto con il principio della neutralità di bilancio	
rispetto agli altri Stati membri.	
La Lituania osserva che la soluzione di cui sopra non deve costituire un precedente per il futuro.	
Dichiarazione comune di Belgio, Danimarca, Paesi Bassi, Slovacchia e Svezia	
Il Belgio, la Danimarca, i Paesi Bassi, la Slovacchia e la Svezia sostengono il compromesso sul regolamento transitorio della PAC.	
Il sostegno non pregiudica il futuro finanziamento del POSEI. Non condividiamo, in linea di principio, la soluzione di mantenere i	
livelli di finanziamento del POSEI utilizzando le entrate con destinazione specifica. Tuttavia, una rapida decisione sul regolamento	
transitorio è importante sia per fornire agli agricoltori la certezza del diritto sia per gestire gli effetti economici della COVID-19.	
Procedura scritta conclusa il 22 dicembre 2020	CM 5509/20
Decisione che autorizza la Commissione a votare a favore di un aumento del capitale autorizzato del Fondo europeo per gli	59/20 REV1
investimenti	
Decisione (UE) 2021/8 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che autorizza la Commissione a votare a	
favore di un aumento del capitale autorizzato del Fondo europeo per gli investimenti	
GU L 3 del 7.1.2021, pagg. 1-2	
Procedura scritta conclusa il 22 dicembre 2020	CM 5510/20
Regolamento che modifica il regolamento (UE) 2017/2403 per quanto riguarda le autorizzazioni di pesca per i pescherecci	68/20 REV1
dell'Unione nelle acque del Regno Unito e le operazioni di pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell'Unione	
Regolamento (UE) 2020/2227 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE)	
2017/2403 per quanto riguarda le autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito e le operazioni	
di pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell'Unione	
GU L 437 del 28.12.2020, pagg. 102-107	

5290/1/21 REV 1 don,cap/INI/lk 39
COMM.2.C

Procedura scritta conclusa il 22 dicembre 2020	CM 5486/20
Decisione del Consiglio che modifica l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia	12916/20
Decisione (PESC) 2020/2188 del Consiglio, del 22 dicembre 2020, che modifica l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia	
GU L 435 del 23.12.2020, pagg. 74-78	
Procedura scritta conclusa il 22 dicembre 2020	CM 5476/20
Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica per quanto riguarda l'adozione di una decisione che stabilisce un elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale a norma dell'accordo e relativa a un elenco di riserva di personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale proposto dall'Unione a norma dell'accordo	13919/20 REV1
Decisione (UE) 2020/2232 del Consiglio, del 22 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica per quanto riguarda l'adozione di una decisione che stabilisce un elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale a norma dell'accordo e relativa a un elenco di riserva di personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale proposto dall'Unione a norma dell'accordo	
GU L 437 del 28.12.2020, pagg. 182-187	

Procedura scritta conclusa il 22 dicembre 2020	CM 5455/20
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a determinati aspetti della sicurezza aerea in relazione alla fine del periodo di transizione di cui all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e	67/20 REV1
dalla Comunità europea dell'energia atomica	
Regolamento (EU) 2020/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, relativo a determinati aspetti della	
sicurezza aerea in relazione alla fine del periodo di transizione di cui all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e	
Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (Testo rilevante ai fini del SEE)	
GU L 437 del 28.12.2020, pagg. 97-101	
Procedura scritta conclusa il 22 dicembre 2020	CM 5453/20
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni atte a garantire la connettività di base del trasporto	66/20 REV 1
aereo dopo la fine del periodo di transizione di cui all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	
dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica	
Regolamento (UE) 2020/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 recante norme comuni atte a garantire	
la connettività di base del trasporto aereo dopo la fine del periodo di transizione di cui all'accordo sul recesso del Regno Unito di	
Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (Testo rilevante ai fini del	
SEE)	
GU L 437 del 28.12.2020, pagg. 86-96	
Dichiarazione del Lussemburgo	CM 5453/20
Il Lussemburgo ritiene che le libertà dell'aria che consentono di collegare uno Stato membro con un paese terzo non siano	
contemplate nell'ambito di applicazione del regolamento sulla connettività di base del trasporto aereo.	
In particolare, la quinta libertà dell'aria extra UE (libertà di sbarcare o imbarcare il traffico in punti intermedi al di fuori dell'UE)	
rientra nella competenza degli Stati membri e non può quindi essere sospesa o soppressa dal regolamento in questione.	
Il Lussemburgo si rammarica che non sia stato tenuto in considerazione il suo suggerimento di chiarimento del testo del	
regolamento sula connettività di base del trasporto aereo ma ritiene, per contro, che l'interpretazione del regolamento stesso non ne risulti modificata.	

Dichiarazione della Commissione Per quanto riguarda l'articolo 2 e il considerando 8, la Commissione ricorda che la ripartizione delle competenze fra l'Unione e gli Stati membri è un tema affrontato in modo esaustivo nei trattati, sia in circostanze normali che in circostanze eccezionali. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il legislatore non ha alcuna facoltà di modificare tale ripartizione. In tale contesto la Commissione ritiene che il presente regolamento, in quanto tale, non pregiudichi, dopo la sua scadenza, la natura delle future relazioni con il Regno Unito nel settore aereo. L'esercizio della competenza attraverso il regolamento è temporaneo e strettamente limitato al suo periodo di validità. Ciò non pregiudica la posizione giuridica derivante dalle autorizzazioni attuali o da eventuali autorizzazioni future a negoziare con qualsiasi paese terzo. Procedura scritta conclusa il 22 dicembre 2020 CM 5450/20 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni atte a garantire i collegamenti di base per il 65/20 REV 1 trasporto di merci e di passeggeri su strada dopo la fine del periodo di transizione di cui all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica Regolamento (UE) 2020/2224 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 recante norme comuni atte a garantire i collegamenti di base per il trasporto di merci e di passeggeri su strada dopo la fine del periodo di transizione di cui all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 437 del 28.12.2020, pagg. 74-85

Dichiarazione dell'Austria, della Danimarca, della Grecia, dell'Italia e della Spagna

CM 5450/20

L'Austria, la Danimarca, la Grecia, l'Italia e la Spagna sostengono l'obiettivo di garantire i collegamenti di base nel settore dei trasporti su strada nel caso in cui il Regno Unito e l'Unione europea non concludano un nuovo accordo di partenariato entro la fine del periodo di transizione, il 31 dicembre 2020. Accogliamo con favore le misure temporanee proposte intese a consentire ai trasportatori di merci su strada e agli operatori di servizi a mezzo autobus in possesso di licenza del Regno Unito di trasportare merci e passeggeri da e verso gli Stati membri dell'UE. Come nel 2019, tali misure sono necessarie per prevenire gravi perturbazioni nel quadro di tali operazioni di trasporto per il periodo immediatamente successivo alla fine del periodo di transizione.

Tuttavia, la situazione al 1º gennaio 2021 non è paragonabile a quella di inizio primavera 2019. Tutte le parti interessate e coinvolte nel processo di recesso del Regno Unito dall'UE hanno avuto pienamente modo di prepararsi agli inevitabili cambiamenti derivanti dalla decisione del Regno Unito di recedere dall'UE. Di conseguenza, l'Austria, la Danimarca, la Grecia, l'Italia e la Spagna temono che l'ambito di applicazione della proposta iniziale sia stato esteso per includervi una serie di operazioni di cabotaggio nel settore del trasporto di merci su strada. Riteniamo che tale estensione dell'ambito di applicazione non sia in linea con gli orientamenti relativi alle misure di emergenza concordati dal Consiglio europeo sulla condotta generale dell'UE a 27, dal momento che tali operazioni non sono strettamente necessarie per garantire i collegamenti di base tra il Regno Unito e l'UE a 27.

Nondimeno, consapevoli delle considerazioni economiche generali, l'Austria, la Danimarca, la Grecia, l'Italia e la Spagna comprendono che i diritti concessi ai trasportatori e agli operatori del Regno Unito in condizioni di reciprocità sono un modo per far fronte alla situazione unica di uno Stato membro che recede dall'Unione europea. L'Austria, la Danimarca, la Grecia, l'Italia e la Spagna sottolineano che la condizione relativa alla progressiva eliminazione dei diritti concessi da tale regolamento ne costituisce un elemento essenziale. Si tratta di una misura adottata per ridurre al minimo gli effetti negativi della fine del periodo di transizione. Desideriamo tuttavia sottolineare che il diritto di effettuare operazioni di cabotaggio all'interno dell'UE è un diritto esclusivo dei suoi Stati membri e non sembra necessario in questa situazione.

L'Austria, la Danimarca, la Grecia, l'Italia e la Spagna ritengono che i diritti concessi ai trasportatori e agli operatori del Regno Unito per un periodo di tempo limitato in condizioni di reciprocità siano dovuti alla situazione unica di uno Stato membro che recede dall'Unione. Il regolamento in causa non pregiudicherà ulteriori negoziati con il Regno Unito o con altri paesi terzi e non sarà considerato un precedente.

5290/1/21 REV 1 don,cap/INI/lk COMM.2.C

43

Procedura scritta conclusa il 22 dicembre 2020	CM 5337/20
Decisione del Consiglio relativa alla sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la	13942/20
sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) per il Belgio	
Procedura scritta conclusa il 22 dicembre 2020	CM 5333/20
Decisione del Consiglio relativa alla sostituzione di un supplente del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di	13938/20
lavoro per il Belgio	
Procedura scritta conclusa il 22 dicembre 2020	CM 5306/20
Decisione del Consiglio relativa alla sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il	13857/20
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per la Lettonia	
Procedura scritta conclusa il 22 dicembre 2020	CM 5306/20
Decisione del Consiglio relativa alla sostituzione di un supplente del consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il	13859/20
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per la Lettonia	
Procedura scritta conclusa il 22 dicembre 2020	CM 5247/20
Decisione del Consiglio relativa alla sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la	13765/20
sicurezza e la salute sul lavoro	
(EU-OSHA) per la Lituania	
Procedura scritta conclusa il 23 dicembre 2020	CM 5462/20
Decisione del Consiglio concernente l'impegno dei fondi derivanti dai rientri nel quadro dello strumento per gli investimenti ACP	13990/20
da operazioni nell'ambito del 9°, 10° e 11°Fondo europeo di sviluppo	
Decisione (UE) 2020/2233 del Consiglio, del 23 dicembre 2020, concernente l'impegno dei fondi derivanti dai rientri nel quadro	
dello strumento per gli investimenti ACP da operazioni nell'ambito del 9°, 10° e 11° Fondo europeo di sviluppo	
<u>GU L 437 del 28.12.2020, pagg. 188-191</u>	
Procedura scritta conclusa il 23 dicembre 2020	CM 5517/20
Priorità del vicinato meridionale/del partenariato: Progetti di lettere ai vicini meridionali	14234/20

Procedura scritta conclusa il 29 dicembre 2020	CM 5527/20
Decisione del Consiglio che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, dell'accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità europea dell'energia atomica per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare e la conclusione, da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra	14357/20
Decisione (Euratom) 2020/2253 del Consiglio, del 29 dicembre 2020, che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, dell'accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità europea dell'energia atomica per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare e la conclusione, da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra	
GU L 444 del 31.12.2020, pagg. 11-13	1.122.7.12.0
Accordo per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare	14337/20
Accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità europea dell'energia atomica per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare GU L 445 del 31.12.2020, pag. 5	ADD 2 REV 1
Scambio di lettere per l'applicazione provvisoria all'atto della firma	14357/20 ADD 1
Scambio di lettere per l'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare	
GU L 445 del 31.12.2020, pagg. 23-24	

Procedura scritta conclusa il 29 dicembre 2020	CM 5525/20
Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo sugli scambi e	13904/20
la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran	
Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	
sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate	
Decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio, del 29 dicembre 2020, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione a titolo	
provvisorio dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una	
parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran	
Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate	
<u>GU L 444 del 31.12.2020, pagg. 2-10</u>	
Accordo sugli scambi e la cooperazione	14335/20 ADD 1
Accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno	REV 2
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra	
<u>GU L 444 del 31.12.2020, pag. 14</u>	
Accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate	ST 14335/20
Accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la	ADD 2 REV 1
protezione di informazioni classificate	
<u>GU L 444 del 31.12.2020, pag. 1463</u>	
Dichiarazioni relative all'accordo sugli scambi e la cooperazione e all'accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la	ST 14368/20
protezione di informazioni classificate	
Dichiarazioni di cui alla decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo	
sugli scambi e la cooperazione e dell'accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni	
classificate	
GU L 444 del 31.12.2020, pagg. 1475-1485	
Accordo sugli scambi e la cooperazione UE-Regno Unito - Notifica dell'Unione	ST 14367/20
<u>GU L 444 del 31.12.2020, pagg. 1486-1487</u>	

Accordo sugli scambi e la cooperazione e accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni ST 14339/20 classificate Dichiarazione del Consiglio da iscrivere a verbale Si rileva che il Consiglio ha deciso che l'accordo sugli scambi e la cooperazione e l'accordo sulla sicurezza delle informazioni ("accordi") si applicano su base provvisoria a decorrere dal 1º gennaio 2021. Il Consiglio eserciterà pertanto i propri poteri a norma dell'articolo 218 TFUE per effettuare il controllo e completare il processo di conclusione di detti accordi nel modo più diligente e agevole possibile. Durante tale processo la Commissione è invitata, in conformità dell'articolo 241 TFUE, a presentare le proposte del caso per garantire che il consiglio di partenariato consenta l'applicazione provvisoria degli accordi fino all'espletamento da parte dell'Unione delle procedure necessarie per la loro entrata in vigore, compresa la revisione giuridico-linguistica finale di tutte le versioni linguistiche e l'autenticazione, a opera delle parti, di tali versioni linguistiche messe a punto quali facenti fede e definitive. Accordo sugli scambi e la cooperazione e accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni CM 5525/20 classificate Dichiarazione dell'Austria La conclusione di accordi in materia di sicurezza sociale con paesi terzi rientra nella competenza degli Stati membri, che devono rispettare gli obblighi derivanti dal TFUE nel farlo (ad esempio, la causa C-55/00, Gottardo). Tuttavia, l'accordo sugli scambi e la cooperazione contiene anche disposizioni relative al coordinamento dei rispettivi sistemi di sicurezza sociale, tenuto conto della situazione unica delle relazioni tra l'UE e il Regno Unito. Dette disposizioni non possono mettere in discussione la competenza degli Stati membri a concludere in futuro accordi bilaterali con altri paesi terzi e non possono incidere sul contenuto di tali accordi. Anche per quanto riguarda il Regno Unito, la competenza esercitata dall'UE nell'ambito dell'accordo sugli scambi e la cooperazione deve rimanere limitata alle questioni assolutamente necessarie. Pertanto, l'espressione "materie disciplinate dal protocollo sulla sicurezza sociale" deve essere interpretata come una deroga dal principio di autonomia degli Stati membri in questo settore e deve essere interpretata in maniera restrittiva. Gli Stati membri devono essere liberi di concordare con il Regno Unito principi o disposizioni non contenuti nel protocollo sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale purché corrispondano, ad esempio, alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009. Le procedure di cui all'articolo 7 della decisione del Consiglio [relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità

5290/1/21 REV 1 don,cap/INI/lk 47
COMM.2.C

	europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra	
	l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione	
	di informazioni classificate] non possono impedire l'esercizio di tali diritti degli Stati membri.	
	Dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi	CM 5525/20
	I Paesi Bassi osservano che, approvando, in qualità di membro del Consiglio, la decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome	
	dell'Unione, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo sugli scambi e la cooperazione e dell'accordo sulle procedure di	
	sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate, essi accettano l'applicazione provvisoria di entrambi gli	
	accordi nella loro integralità. Ciò comprenderà l'applicazione provvisoria sia delle competenze esclusive dell'Unione sia, in questo	
	caso particolare, delle competenze non esclusive dell'Unione esercitate dall'Unione.	
	I Paesi Bassi osservano che tale applicazione provvisoria non pregiudica la ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati	
	membri conformemente ai trattati. L'applicazione provvisoria degli accordi, in attesa che siano espletate le procedure necessarie	
	per la loro entrata in vigore, consente al Parlamento europeo e al Consiglio di esaminare adeguatamente la prevista decisione relativa alla conclusione degli accordi, che deve essere adottata all'unanimità in sede di Consiglio, nonché il testo degli accordi.	
	Consentirà inoltre al parlamento olandese di esaminare in maniera più approfondita gli accordi e di esercitare il suo ruolo prima	
	dell'adozione della decisione del Consiglio relativa alla conclusione degli accordi.	
ŀ	Dichiarazione di Cipro sulla decisione relativa alla firma	CM 5525/20
	Dichiai azione di Cipi o suna decisione relativa ana in ma	CIVI 3323/20
	La ripartizione delle competenze tra l'UE e i suoi Stati membri, per quanto concerne il trasporto aereo, è esplicitamente disciplinata	
	dai trattati e dalla giurisprudenza della Corte. L'esercizio della competenza dell'Unione nell'ambito dell'accordo sugli scambi e la	
	cooperazione, nel settore dei servizi aerei, lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri in materia di diritti di traffico	
	aereo nel contesto di negoziati in corso o futuri, firma o conclusione di accordi internazionali con paesi terzi nel settore dei servizi	
	aerei e non costituisce un precedente in tal senso.	
L	<u> </u>	

Dichiarazione della Commissione sull'art. 4 della decisione relativa alla firma CM 5525/20 Per quanto concerne l'articolo 4 della decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate, che autorizza la Commissione ad approvare, a nome dell'Unione, misure in materia di sospensione ed attuazione dell'accordo. La Commissione ricorda che l'applicazione a titolo provvisorio è un'anticipazione temporanea dell'applicazione di un accordo internazionale in attesa della sua conclusione e, in quanto tale, è soggetta ai rigorosi requisiti previsti dal trattato. La Commissione osserva inoltre che l'articolo 218, paragrafo 7, del TFUE costituisce una deroga alle procedure ordinarie di cui ai paragrafi 5, 6 e 9 dello stesso articolo e che, per tale ragione, deve essere interpretato in modo restrittivo come la CGUE ha costantemente affermato e che ciò può essere previsto solo "al momento della conclusione di un accordo". La Commissione ritiene che l'esercizio concreto di tale autorizzazione sarà limitato alle situazioni che richiedono interventi urgenti che non possono essere rimandati e prevede in ogni caso di associare il Parlamento europeo secondo le modalità appropriate. Dichiarazione della Commissione sulle modifiche alla raccomandazione Euratom CM 5525/20 La Commissione prende atto che il Consiglio approva la conclusione da parte della Commissione, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità europea dell'energia atomica per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare e dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, solo a condizione che tali accordi siano firmati e applicati a titolo provvisorio a decorrere dal 1º gennaio 2021. La Commissione ricorda che il potere di concludere accordi internazionali le è conferito dall'articolo 101 del trattato. Ne consegue che, in virtù del trattato Euratom, spetta alla Commissione decidere in merito alla firma e garantire l'applicazione provvisoria di tali accordi conformemente all'approvazione data dal Consiglio.

5290/1/21 REV 1 don,cap/INI/lk 49 COMM.2.C

CM 5525/20
CM 5525/20